

N. R.Ric.C.

N. 13277/07 R.N.R



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

MOTIVAZIONE
RISERVATA 90
GG. SIOU

La Corte d'Appello di Bologna

SECONDA Sezione Penale composta dai magistrati:

1 - Dr. Neri Dolores

PRESIDENTE

2 - Dr. Valenti Stefano

CONSIGLIERE

3 - Dr. Gobbi Liviana

CONSIGLIERE

Udita la relazione della causa fatta alla udienza odierna dal consigliere relatore Dr. Gobbi Liviana

Inteso l'appellante

Inteso il Procuratore Generale, dr. JARDANI

ed i difensori, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IN CAMERA DI CONSIGLIO nella causa penale

CONTRO

1 - BONETTI CESARE - nato a Montebelluna (TV) il 09/11/1974

con domicilio dichiarato: Castelfranco Veneto (Tv) viale Monte Piana 9

2 - CONSOLI SALVATORE FABIO - nato a CATANIA il 19/07/1985

con domicilio dichiarato: Pietracuta di San Leo via Umberto 1 n.49

3 - CONTI ADAMO - nato a BRESCIA il 21/05/1981

con domicilio dichiarato: Coriano (Rn) via della Repubblica 12

4 - DONATI LUCA - nato a RIMINI il 21/12/1987

con domicilio dichiarato: Rimini via Medusa 4 int.2

5 - FABBRETTI ALBERTO - nato a Cesena il 22/12/1982

con domicilio dichiarato: Mercato Saraceno (Fc) via Manzelli 27

13240/10
N. R. Sent.

N. 2009/5618 R.G.

SENTENZA

in data 18 OTT. 2010

depositata in cancelleria

il 06.12.10

Il Funz./Il Coll. di Canc.
IL CANCELLIERE
Dressa Simona Napoleone

Addi..... Coli in copie
notif. estratto sentenza

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Addi.....

estratto esecutivo al P.G.

o al P.M. di

e alla Questura

Il Funz./Il Coll. di Canc.

Redatta scheda casellario

il.....

N. Camp. Pen.

- ASSENTE -

- ASSENTE -

- ASSENTE -

- ASSENTE -

- ASSENTE -

6 - MOROBIANCO ANTONIO - nato a Mesagne (BR) il 24/08/1981

con domicilio dichiarato: Rimini via Turchetta 49

- ASSENTE -

7 - OTTAVIANI MIRCO - nato a RIMINI il 10/01/1987

con domicilio dichiarato: Verrucchio (Rn) via Erta 389

- ASSENTE -

8 - SEVERINI NICOLO' - nato a Novafeltria (PU) il 12/08/1988

con domicilio dichiarato: Novafeltria (Pu) via Uffogliano 40

- ASSENTE -

in la costituzione della parte civile in data 15/04/2008 di: COMUNE DI RIMINI presso avv. Maurizio
Binelli di Rimini - RICOSSI E S -

in la costituzione della parte civile in data 15/04/2008 di: NALDI VALTER presso avv. Paola Urbinati
Rimini - RICOSSI E S -

in la costituzione della parte civile in data 15/04/2008 di: ASSOCIAZIONE NO BORDER presso avv.
Paola Urbinati di Rimini - RICOSSI E S -

IMPUTATI

vedere allegato

appellante	l'imputato: BONETTI CESARE
appellante	l'imputato: CONSOLI SALVATORE FABIO
appellante	l'imputato: CONTI ADAMO
appellante	l'imputato: DONATI LUCA
appellante	l'imputato: FABBRETTI ALBERTO
appellante	l'imputato: MOROBIANCO ANTONIO
appellante	l'imputato: OTTAVIANI MIRCO
appellante	l'imputato: SEVERINI NICOLO'
appellante	NALDI VALTER - parte civile
appellante	ASSOCIAZIONE NO BORDER - parte civile
P.M. appellante	contro: SEVERINI NICOLO'
P.M. appellante	contro: OTTAVIANI MIRCO
P.M. appellante	contro: MOROBIANCO ANTONIO
P.M. appellante	contro: FABBRETTI ALBERTO
P.M. appellante	contro: DONATI LUCA
P.M. appellante	contro: CONTI ADAMO
P.M. appellante	contro: CONSOLI SALVATORE FABIO
P.M. appellante	contro: BONETTI CESARE

avverso la sentenza emessa dal G.U.P. TRIBUNALE di BOLOGNA in data 10/06/2008 che ha pronunciato il
seguente dispositivo:

vedere allegato

5618/09

A) (Borriello, Ceschi e Rubbera posizioni giudicate separatamente)

ato p. e p. dagli artt. 110, 112, nn. 1 e 4, 56, 423 c.p. 1 D.L. 625/79, così come convertito dalla legge n. 15/80 perché, in concorso tra loro e con i minori DI LUCIANO OMAR, di anni 16 e FORTE STEFANO, di anni 17 (nei cui confronti si procede separatamente), commettevano atti idonei, in modo non equivoco ad incendiare l'immobile, di proprietà del Comune di Rimini, sito in via Montavecchio n. 7, attualmente adibito a "laboratorio sociale occupato P.A.Z. (Prudence Autonomy Zone)", dal nome del movimento della c.d. sinistra antagonista, che ne ha organizzato l'occupazione;

assistiti:

essere programmato l'azione, con suddivisione dei rispettivi compiti; essersi procurati il materiale, necessario per appiccare l'incendio (nella specie n. tre taniche, contenenti 15 litri di solvente "diluente nitro antinebbia", facilmente infiammabile, nonché una lampadina illuminante); per accedere forzatamente nei locali (strumenti da scasso, quali piedi di porco); per danneggiare gli arredi e superare le resistenze delle eventuali persone presenti (plurimi bastoni, catene e tira pugni, come da capo di imputazione sub. C); essersi recati al luogo concordato per l'incontro, dal quale partivano, muniti dell'equipaggiamento di cui al precedente punto, per raggiungere il laboratorio e porre in essere l'azione;

aggravante del numero delle persone;

aggravante di cui al n. 4 dell'art. 112 c.p. poiché RUBBERA determinava DI LUCIANO OMAR, di anni 16 a commettere il reato e gli altri si avvalevano della collaborazione del medesimo minore FORTE STEFANO;

aggravante di cui all'art. 1 D.L. 625/79, convertito nella legge n. 15/80, per aver agito con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, poiché l'azione era organizzata da FTI, dirigente della sezione riminese di Forza Nuova, in accordo con i correi, per dare una dimostrazione della forza di azione violenta del gruppo; Rimini, nella notte tra il 24 e il 25.9.2007

B) (oltre a Borriello, Ceschi e Rubbera posizioni giudicate separatamente)

ato p. e p. dagli artt. 110, 112, nn. 1 e 4, 56, 605, 61 n. 2 c.p., 1 D.L. 625/79, così come convertito dalla Legge 15/80 perché, in concorso tra loro e con i minori DI LUCIANO OMAR, di anni 16 e FORTE STEFANO, di anni 17 (nei cui confronti si procede separatamente), commettevano atti idonei, diretti in modo non equivoco a privare della libertà personale NALDI ER, custode del laboratorio occupato P.A.Z., nei cui locali vive;

assistiti:

programmare l'azione di cui al precedente capo di imputazione; nel decidere, preventivamente, di sequestrare NALDI, nella fase immediatamente successiva all'accesso nel laboratorio, così da impedirgli di poter dare l'allarme (l'azione prevedeva anche il ricorso alla forza, nell'ipotesi di reazione della vittima); essersi recati al luogo concordato per l'incontro, dal quale partivano, muniti dell'equipaggiamento di cui al capo di imputazione sub. C) per raggiungere il laboratorio e porre in essere l'azione (nonchè di nastro isolante, metri 7 di corda, utili per immobilizzare il custode e vari pantaloni e un paio di calze di nylon nere, da usare per coprirsi il volto);

aggravante di cui al n. 4 dell'art. 112 c.p. poiché RUBBERA determinava DI LUCIANO OMAR, di anni 16, a commettere il reato e gli altri si avvalevano della collaborazione del medesimo minore FORTE STEFANO;

aggravante di cui all'art. 1, D.L. 625/79, convertito nella legge n. 15/80, per aver agito con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, poiché l'azione era organizzata da FTI, dirigente della sezione riminese di Forza Nuova, in accordo con i correi, per dare una dimostrazione della forza di azione violenta del gruppo;

aggravante dell'art. 61, n. 2 c.p. per aver agito per commettere il reato sub. a); Rimini, nella notte tra il 24 e il 25.9.2007

1

ti C) (oltre a Borriello, Ceschi e Rubbera posizioni giudicate separatamente)
reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1 e n. 4, 61 n. 2 c.p. e 4 Legge 110/75, art. 1 D.L. 625/79,
si come convertito dalla Legge 15/80 perché, in concorso tra loro e con i minori DI LUCIANO
MAR, di anni 16 e FORTE STEFANO, di anni 17 (nei cui confronti si procede separatamente), in
numero superiore a cinque, al fine di commettere i reati di cui ai precedenti capi di imputazione,
stavano fuori dall'abitazione, i seguenti strumenti atti ad offendere le persone:
coltello a serramanico di lunghezza complessiva di cm. 16, custodito nell'autovettura tg. BH 681
in uso a CONTI Adamo;
manganello telescopico, un taglierino, due piedi di porco, una bandiera, munita di asta divisa in
bastoni, custoditi nell'autovettura Opel Corsa, tg. DC 650 TM, in uso a OTTAVIANI MIRCO;
pistola a gas (con tre bombolette di gas ed una di piombini) in uso a CONSOLI Salvatore e da
questi riposta nell'autovettura Y10, tg. AZ 580 YJ, in uso a SEVERINI Nicolo';
coltello a serramanico lungo cm. 23, rinvenuto nell'autovettura tg. Y10, tg. AZ 580 YJ, in uso a
SEVERINI Nicolo';

trancio di cavo elettrico lungo cm. 57, con all'estremità inserite n. 3 viti in acciaio autofilettanti,
diameter di cm. 1, in uso a FABBRETTI e da questi riposto nell'autovettura Y10, tg. AZ 580 YJ,
in uso a SEVERINI Nicolo';
coltello con lama di cm. 8, detenuto da FABBRETTI;
coltello con lama di cm. 8,5 detenuto dal minore FORTE Stefano;
coltello a serramanico con lama di cm. 7, detenuto dal minore DI LUCIANO Omar;
coltello a serramanico con lama di cm. 8, un tirapugni, una catena in ferro lunga cm. 75, detenuti
DONATI Luca;
l'aggravante di cui al n. 4 dell'art. 112 c.p. poiché RUBBERA determinava DI LUCIANO
MAR, di anni 16, a commettere il reato e gli altri si avvalevano della collaborazione del medesimo
il minore FORTE STEFANO;
l'aggravante di cui all'art. 1, D.L. 625/79, convertito nella legge n. 15/80, per aver agito con
finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, poiché l'azione era organizzata da
NETTI, dirigente della sezione riminese di Forza Nuova, in accordo con i correi, per dare
pubblica dimostrazione della forza di azione violenta del gruppo;
l'aggravante dell'art. 61, n. 2 c.p. per aver agito per commettere il reato sub. a);
Simini, nella notte tra il 24 e il 25.9.2007

ltre D)
NETTI Cesare, CONTI Adamo, MOROBIANCO Antonio e OTTAVIANI Mirco
reato p. e p. dagli artt. 110, 424 c.p., art. 1 D.L. 625/79, così come convertito dalla Legge 15/80 e
p. c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
al fine di danneggiare, appiccavano il fuoco alle autovetture Fiat Grande Punto, tg. CY 737 NZ,
di proprietà di CRESCENTINI Patrizia e Fiat Bravo, tg. AR 673 AD, di proprietà di GRANCI
HAEL, entrambe parcheggiate nei pressi dei locali siti in via via Montevicchio n. 7, adibiti a
laboratorio sociale occupato P.A.Z. (Permanence Autonomy Zone)", dal nome del movimento
c.d. sinistra antagonista, che ne gestisce l'occupazione;
l'aggravante di cui all'art. 1, D.L. 625/79, convertito nella legge n. 15/80, per aver agito con
finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, poiché l'azione era organizzata da
NETTI, dirigente della sezione riminese di Forza Nuova, in accordo con i correi, per dare
pubblica dimostrazione della forza di azione violenta del gruppo;
Simini, nella notte tra il 28 e il 29.7.2007

isti gli art. 438- 442 c.p.p.

dichiara

ONETTI Cesare, CONSOLI Salvatore Fabio, CONTI Adamo, DONATI Luca, FABBRETTI Alberto, MOROBIANCO Antonio, OTTAVIANI Mirco e SEVERINI Nicolò responsabili dei reati di cui ai capi A) B) e C), riqualificato il reato sub A) ai sensi degli art. 56-424 c.p., nonché BONETTI Cesare e MOROBIANCO Antonio responsabili del reato di cui al capo D) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 1 DL 625/1979 conv. in L. 15/1980, riconosciute a tutti le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, con la continuazione fra reati e la riduzione per il rito

condanna

ONETTI Cesare e MOROBIANCO Antonio alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ciascuno, OTTAVIANI Mirco e CONTI Adamo alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ciascuno, CONSOLI Salvatore Fabio, DONATI Luca, FABBRETTI Alberto e SEVERINI Nicolò alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ciascuno, oltre al pagamento in solido delle spese processuali.

isti gli art. 538 e ss. c.p.p. condanna gli imputati in solido a risarcire i danni cagionati coi reati alle parti civili costituite, da liquidare in separato giudizio; assegna alla parte civile Comune di Rimini una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 5000, alla parte civile Naldi Valter una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 3000, alla parte civile Associazione No Border una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 1000; condanna gli imputati a pagare in solido le spese di costituzione e difesa delle parti civili e liquida in euro 2000 per la parte civile Comune di Rimini e euro 1800 complessivi per le parti civili Naldi Valter e Associazione No Border, oltre IVA e CPA;

isti gli art. 163 c.p. e 532 c.p.p. concede agli imputati Bonetti, Consoli, Donati, Fabbretti, Morobianco, Ottaviani, Severini il beneficio della sospensione condizionale della pena e ordina che siano rimessi immediatamente in libertà se non detenuti per altra causa; riserva nel termine di 5 giorni la decisione sulla richiesta ex art. 299 c.p.p nei confronti di CONTI Adamo;

assolve

CONTI Adamo e OTTAVIANI Mirco dal reato di cui al capo D) per non aver commesso il fatto;

ordina

confisca di tutti i reperti in sequestro.

isti l'art. 544 co. 3 c.p.p. indica il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

CONCLUSIONI DEL PROCURATORE GENERALE: SI RIPORTA AI
MOTIVI D'APPELLO

In alcune delle richieste chiede: omni e pro, di accusazione per Bonetti, Conti, Moroziano e Ottavian; anni e di accusazione per Bonetti, Courde, i Fabbetti e Lucini

CONCLUSIONI DE | DIFENSOR | DELLE PART | CIVIL |

- e' avv. Ghimelli per il Comune di Timmins: SI RIPORTA ALLE
CONCLUSIONI SCRITTE

- e' avv. Uchietti per NALY: SI RIPORTA ALLE
CONCLUSIONI SCRITTE

- e' avv. Uchietti per ASSOCIAZIONE NO BORDER: SI RIPORTA ALLE
CONCLUSIONI SCRITTE

CONCLUSIONI DE | DIFENSOR | DELLA IMPUTATI |

- e' avv. Bertomini per MOROZIANO: SI RIPORTA AI
MOTIVI D'APPELLO

- e' avv. Baghi per Conti e Settini: SI RIPORTA AI

- e' avv. Annocci per BONETTI: si chiede ai motivi d'appello
MOTIVI D'APPELLO

- e' avv. Baldoni per FABBETTI: SI RIPORTA AI

- e' avv. Nazim bene per Conti: si chiede ai motivi d'appello
MOTIVI D'APPELLO

capito appello P.M

- e' avv. Allo per OTTAVIANI: SI RIPORTA AI
MOTIVI D'APPELLO

- e' avv. Timi per OTTAVIANI: SI RIPORTA AI

- e' avv. Venturi per BONATI: si chiede ai motivi d'appello
MOTIVI D'APPELLO

I. la decisione di primo grado.

Con sentenza in data 10 giugno 2008, il GUP presso il Tribunale di Bologna, all'esito di giudizio abbreviato, affermava la penale responsabilità di BONETTI Cesare, CONSOLI Salvatore Fabio, CONTI Adamo, DONATI Luca, FABBRETTI Alberto, MOROBIANCO Antonio, OTTAVIANI Mirco e SEVERINI Nicolò, in ordine ai reati, loro in concorso ascritti, di cui ai capi A), B) e C) della rubrica, riqualificato il reato sub capo A) ai sensi degli artt. 56, 424 c.p., nonché di BONETTI Cesare e MOROBIANCO Antonio in ordine al reato di cui al capo D) e, esclusa l'aggravante di cui all'art.1 D.L. n.625/1979, conv. in Legge n.15/1980, concesse a tutti le attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti, con la continuazione fra i reati a ciascuno ascritti e la riduzione per il rito, condannava:

BONETTI e MOROBIANCO, alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione ciascuno;

OTTAVIANI e CONTI alla pena di anni 1, mesi 6 di reclusione ciascuno;

CONSOLI, DONATI, FABBRETTI e SEVERINI alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ciascuno;

nonché tutti, in solido, al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili, da liquidare in separato giudizio, con assegnazione di provvisionali nella misura di € 5000 alla parte civile Comune di Rimini, € 3000 alla parte civile NALDI Valter, € 1000 alla Associazione No Border; pena sospesa per tutti gli imputati ad eccezione del solo CONTI Adamo.

Il GUP assolveva CONTI ed OTTAVIANI dal reato di cui al capo D) per non aver commesso il fatto.

Gli addebiti riguardano:

capo A): il reato di tentato incendio doloso, per avere, in concorso fra loro e con BORRIELLO Camillo, CESCHI Andrea, RUBBERA Pasquale ed i minori DI LUCIANO Omar e FORTE Stefano, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad appiccare il fuoco ad un immobile sito in Rimini, di proprietà del Comune ed occupato da esponenti della c.d. sinistra antagonista P.A.Z. (Permanent Autonomy Zone), atti consistiti nel deliberare e programmare l'azione criminosa, nel procurarsi il materiale necessario per appiccare il fuoco (tre taniche contenenti 15 litri di solvente "diluente nitro antinebbia", liquido altamente infiammabile, nonché una torcia illuminante), per accedere forzatamente ai locali (strumenti da scasso, quali piedi di porco), per danneggiare gli arredi e vincere la resistenza di eventuali persone presenti (plurimi coltelli, bastoni, catene e tirapugni), nell'essersi riuniti nel luogo fissato per l'incontro dal quale partivano, muniti dell'equipaggiamento sopra descritto, per raggiungere il laboratorio e porre in essere l'azione criminosa concordata, senza riuscire in tale intento per l'intervento dei carabinieri; fatto aggravato dal numero delle persone, ai sensi dell'art. 112 n.4 c.p. e ai sensi dell'art. 1 D.Legge n.625/79; in Rimini, nella notte fra il 24 e il 25 settembre 2007;

capo B): tentato sequestro di persona, per avere, nelle medesime circostanze di cui sopra ed in concorso con le medesime persone, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a privare della libertà personale NALDI Valter, custode del laboratorio occupato

P.A.Z., consistiti nel programmare il sequestro del NALDI, essendo consapevoli della presenza continuativa del suddetto all'interno dell'immobile, onde impedirgli di dare l'allarme o reagire al loro ingresso, senza escludere il ricorso alla violenza in caso di necessità, e dotandosi altresì dell'occorrente (nastro da pacchi, nastro isolante, sette metri di corda);

capo C): porto fuori dall'abitazione e senza giustificato motivo di oggetti atti ad offendere (svariati coltelli, manganello telescopico, taglierini, cavo elettrico con all'estremità inserite 3 viti in acciaio autofilettanti e sporgenti, tirapugni, catene, ecc);

capo D): incendio a scopo di danneggiamento di due autovetture, parcheggiate nei pressi del laboratorio PAZ, fatto commesso nella notte fra il 28 e il 29 luglio 2007, ascritto ai soli BONETTI, OTTAVIANI, CONTI e MOROBIANCO.

I.1 Il giudicante è pervenuto alla decisione impugnata sulla base delle risultanze di seguito illustrate:

- a seguito di alcuni episodi di danneggiamento, anche incendiari (lancio di bottiglie molotov contro la recinzione del laboratorio nel febbraio 2007; danneggiamento, mediante incendio che le aveva semidistrutte, di due autovetture di partecipanti ad una festa svoltasi nel laboratorio, in data 28 luglio 2007), per la evidente natura politica degli stessi, le indagini erano state indirizzate verso il movimento di estrema destra denominato Forza Nuova, anche perché tale gruppo, in data 8 marzo 2007, aveva organizzato una manifestazione pubblica per chiedere lo sgombero dei locali; erano stati perciò individuati taluni aderenti a Forza Nuova, il Presidente della Sezione riminese

(BONETTI Cesare) ed il luogo – la stessa abitazione del BONETTI – in cui gli aderenti al gruppo si riunivano; fra questi vi era anche tale BORRIELLO Camillo il quale abitava in via Montevecchio n.8, ossia di fianco al PAZ, ed aveva presentato vari esposti, anche in comune, contro gli occupanti del PAZ; in tale quadro, ed in considerazione del fatto che per il 30 agosto 2007 il Comune aveva chiesto lo sgombero dei locali, erano state chieste ed ottenute intercettazioni telefoniche ed ambientali (all'interno della casa del BONETTI) a cui si erano aggiunti servizi di pedinamento e controllo per verificare le intenzioni del gruppo; da dette attività investigative era emersa la programmazione di un'azione violenta ai danni del PAZ, da realizzarsi la sera del 24 settembre;

- in particolare: il 17 settembre 2007, durante una riunione nell'abitazione del BONETTI, all'interno della quale, aggiungendosi al padrone di casa, erano via, via confluiti (come direttamente osservato dalla P.G., appostatasi all'esterno) MOROBIANCO, OTTAVIANI, CONTI, BORRIELLO ed altri due giovani non identificati, si assisteva – tramite la captazione ambientale - alla programmazione, nel dettaglio, dell'azione da compiersi contro il centro sociale per rendere inagibili i locali e determinare lo sgombero degli stessi dagli abusivi occupanti; le opzioni operative emerse erano sostanzialmente due: l'una prevedeva il lancio di ordigni dall'esterno; l'altra l'irruzione nei locali, con sequestro del custode, danneggiamenti ed appiccamento dell'incendio; dai discorsi captati emergeva comunque una preferenza per la seconda soluzione dato che,

soprattutto nella parte finale della conversazione, dopo avere vagliato varie possibilità, si parlava pressoché esclusivamente di cosa fare una volta entrati nel centro (se dare fuoco a tutto, portando via gli oggetti di maggior valore o limitarsi a distruggere "la roba loro"), di come e dove appiccare l'incendio per aumentare l'efficacia delle fiamme (se al piano inferiore o a quello superiore), di come rendere inoffensivo il custode, aggredendolo nel sonno e poi legandolo da qualche parte, del numero di persone necessario; veniva decisa anche la data in cui entrare in azione (la notte fra il 24 ed il 25 settembre in quanto BORRIELLO informava gli altri di avere appreso che il comune avrebbe provveduto allo sgombero coattivo trascorsi 15 giorni dalla diffida formalmente intimata al PAZ l'11 settembre); venivano presi accordi su come avvisarsi reciprocamente per la conferma della spedizione, dato che, nel frattempo, OTTAVIANI avrebbe dovuto provvedere ad assoldare altri partecipi, e stabilite le precauzioni da prendere (come quella di evitare di parlare per telefono) o cosa fare in caso di intoppi durante l'esecuzione (nascondersi in casa del BORRIELLO); veniva altresì ripreso il discorso sul trattamento da riservare al custode, impegnandosi il BONETTI e l'OTTAVIANI a portare lo scotch da pacchi per legarlo e imbavagliarlo;

- in data 21 settembre, i Carabinieri eseguivano un nuovo pedinamento notando l'OTTAVIANI incontrarsi, in località Pietracuta, con SEVERINI ed altro soggetto; i tre si recavano quindi a Bellaria dove, sulla loro auto, saliva FORTE Stefano;

- si dirigevano quindi a Cesenatico ove erano ad attenderli altri giovani fra i quali RUBBERA Pasquale;
- in data 23 settembre veniva registrato un incontro fra OTTAVIANI e BONETTI in casa di quest'ultimo durante il quale i due decidevano di anticipare l'orario della spedizione alla mezzanotte anziché alle tre/quattro del mattino; BONETTI manifestava anche la preoccupazione che i loro colloqui potessero essere intercettati e auspicava che “domani lascino tutti a casa i cellulari”, aggiungendo che il giorno dopo li avrebbe chiamati da una cabina telefonica;
 - in effetti, il pomeriggio del 24 settembre, veniva intercettata una telefonata di BONETTI a MOROBIANCO, effettuata da una cabina pubblica, nella quale il primo, in modo esplicito (*“facciamo così Toni, stasera, verso mezzanotte e mezza entriamo al PAZ”*), avvisava il secondo dell'orario esatto in cui sarebbero entrati in azione, confermandogli che si sarebbero visti a casa sua dalle 22 alla mezzanotte, che sarebbero stati all'incirca una decina e che, dopo aver studiato un po' l'operazione fra mezzanotte e l'una, sarebbero *“andati dentro”*; nella stessa conversazione, MOROBIANCO confermava la sua presenza e anche quella di CONTI Adamo, in quel momento vicino a lui, dicendo anche che sarebbero arrivati *“attrezzati come l'altra volta”* (il riferimento era all'incendio delle due autovetture di cui al capo D), al che BONETTI ribatteva *“bravo”* ricordandogli espressamente di non portare cellulari;
 - nello stesso pomeriggio del 24 settembre veniva intercettata anche una telefonata fra SEVERINI e RUBBERA nel corso

della quale il primo si informava circa la presenza anche di Alberto (FABBRETTI); il RUBBERA confermava che avrebbe allertato il FABBRETTI con un SMS, effettivamente inviato al FABBRETTI subito dopo, sms dall'inequivoco tenore (*"camerata, ci sei stasera per quella birra? Fammi sapere"*);

- la sera del 24 settembre, la P.G. assisteva al convergere, nell'abitazione del BONETTI, a partire dalle ore 21,12, di OTTAVIANI, BORRIELLO, CONTI, RUBBERA, FORTE, DI LUCIANO, MOROBIANCO, DONATI, SEVERINI e CONSOLI (il CESCHI sopraggiungeva mentre il gruppo intero era già uscito in strada e stava dirigendosi verso le autovetture); l'ascolto dell'ambientale confermava la decisione del gruppo di recarsi presso il PAZ per un'azione che, a quel punto, era chiaramente quella di entrare dentro ai locali armati di tutto punto, azione che avrebbe viste impegnate ben 11 persone e che avrebbe dovuto avere connotazioni di particolare violenza (BORRIELLO, ad un certo punto, aveva detto: *"voglio sentire le sirene ,...118"*); mano a mano che il gruppo si infoltiva, il piano veniva via via definendosi con maggiore dettaglio, con riguardo anche alle precauzioni da prendere, alla versione da concordare in caso di successivi controlli, a come rendere inoffensivo il custode; emergeva anche che i correi stavano osservando una piantina dell'edificio per individuare e memorizzare la dislocazione dei locali;
- poco prima della mezzanotte, la P.G. vedeva uscire dall'abitazione del BONETTI 11 giovani (il BORRIELLO si era

- già allontanato intorno alle 22.35), vestiti di scuro, che, in gruppetti di tre/quattro, si dirigevano verso tre autovetture;
- vi era quindi l'intervento delle forze dell'ordine: OTTAVIANI, MOROBIANCO, RUBBERA e DI LUCIANO venivano bloccati mentre stavano per salire sulla Opel Corsa tg. DC 650 TM in uso all'OTTAVIANI; CONTI, BONETTI DONATI e FORTE mentre si accingevano a salire sulla Opel Corsa tg. DH 681 ML del CONTI; SEVERINI, FABBRETTI e CONSOLI in procinto di salire sulla Y10 tg. AZ580YJ del SEVERINI; nel corso del fermo sopraggiungeva, alla guida della sua vespa, anche il CESCHI che veniva fermato al pari degli altri;
 - le successive perquisizioni consentivano di rinvenire quanto segue:
 - nell'auto dell'OTTAVIANI: 2 taniche contenenti ognuna 5 litri di solvente 'diluente nitro antinebbia', 4 ricetrasmittenti, un passamontagna, nastro da pacchi, un manganello telescopico, tre paia di guanti di pelle e due di gomma, un rotolo di nastro isolante, 7 metri di corda, due piedi di porco, una torcia illuminante (utilizzabile per l'innesco delle fiamme), un paio di calze di nylon, un taglierino, una bandiera con asta divisa in due bastoni, varia documentazione relativa al laboratorio PAZ (fotografie, una cartina stradale, uno schizzo dell'interno dell'edificio);
 - nella macchina di CONTI: una tanica da 5 litri di solvente 'diluente nitro antinebbia' e un coltello a serramanico;
 - nell'auto del SEVERINI: una pistola a gas con tre bombolette di gas e una di piombini, un paio di guanti, un coltello a

serramanico, un cavo elettrico lungo 57 cm con all'estremità inserite tre viti in acciaio autofilettanti sporgenti;
indosso al FORTE: un coltello;
indosso al DI LUCIANO: un passamontagna e un coltello;
nella disponibilità del DONATI: un coltello a serramanico, un tirapugni, una catena di ferro di cm 75 e guanti in lattice;
indosso al FABBRETTI: un coltello.

I.2 Dato atto dei contenuti delle spontanee dichiarazioni rese da CONSOLI, SEVERINI e BONETTI, degli interrogatori resi al P.M. e/o al GIP da MOROBIANCO, DONATI, OTTAVIANI, FABBRETTI e BORRIELLO, il primo giudice ha poi valutato che:

I.2.1. nella concreta fattispecie, considerato il contesto in cui gli imputati erano stati fermati, appariva ampiamente superata la soglia del tentativo punibile; ed infatti, gli imputati erano stati fermati intorno alla mezzanotte del 24 settembre mentre, in numero di undici, si accingevano a partire dall'abitazione del BONETTI a bordo di tre auto, sulle quali era stato rinvenuto tutto l'occorrente per entrare nel laboratorio, immobilizzare il custode, danneggiare ed incendiare; il gruppo era sicuramente diretto al PAZ, essendo tale circostanza incontestabilmente emersa dalle conversazioni registrate e dalle ammissioni degli stessi prevenuti, dove sarebbe stato certamente presente, vista l'ora, il custode NALDI; lo scopo era quello, anch'esso pacifico alla luce delle conversazioni intercettate, *“di dare una lezione al centro sociale, sia per favorire il BORRIELLO, sia per smuovere una situazione che sembrava bloccata dall'apparente inerzia dell'amministrazione pubblica e dalla pervicacia degli occupanti nell'infischiarsene delle ordinanze sindacali”*; dunque,

gli atti avevano oggettivamente -per circostanze di tempo, luogo, persone, strumenti utilizzati - l'intrinseca efficacia causale a creare una situazione di pericolo attuale e concreto nei confronti del laboratorio e della incolumità del suo custode; sussisteva il requisito della univocità degli atti, essendo provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'ingresso al PAZ preludeva al compimento, reso inoffensivo il custode, di un'azione che poteva essere indifferentemente di sola distruzione, mediante anche il fuoco, o, se vi fosse stato qualcuno, anche di aggressione fisica; l'incertezza riguardava infatti il possibile sviluppo dell'azione nel caso in cui gli imputati avessero trovato qualcun altro oltre al custode (e quindi la possibilità che oltre che distruggere si dovesse anche 'menare le mani', cosa a cui gli imputati erano comunque certamente pronti), dubbio non incidente sull'univocità degli atti posti in essere, con la conclusione che doveva ritenersi integrato il tentativo di entrambi i reati di cui ai capi A e B;

I.2.2. le prove raccolte non consentivano però di qualificare il fatto di cui al capo A nei termini proposti dall'accusa dato che "alcune frasi captate fra gli imputati nel corso delle due riunioni fanno propendere più per una volontà di distruggere arredi e oggetti allo scopo di rendere impossibile la prosecuzione dell'attività del PAZ piuttosto che di incendiare l'immobile"; inoltre, nonostante l'alta infiammabilità del solvente che gli imputati si erano procurati (come dimostrato da un accertamento empirico svolto dai carabinieri), non era possibile stabilire quanta capacità di propagazione e distruzione esso avesse, anche perché non era stato fatto "alcun accertamento sullo stato dei luoghi, sulla struttura dell'edificio, sulla

eventuale presenza di materiale ignifugo”; pertanto, anche per il principio del favor rei, il fatto sub capo A doveva essere qualificato ai sensi degli artt. 56, 424 c.p..

I.3 Passando quindi al tema dell’attribuibilità delle condotte ai singoli imputati, il giudicante ha affermato che:

non si poteva circoscrivere la responsabilità ai soli propulsori dell’azione (BONETTI, OTTAVIANI e BORRIELLO) dovendo essa essere estesa anche a coloro che avevano partecipato attivamente alle riunioni, esponendo i propri punti di vista o comunque rimanendo presenti tanto a lungo da rendersi conto della volontà comune e da decidere di aderirvi, accompagnandosi agli altri nell’uscita dall’abitazione;

in particolare, OTTAVIANI era stato presente alle riunioni del 17 e del 24 settembre ed aveva direttamente interloquito con BONETTI, BORRIELLO, MOROBIANCO e CONTI sul tipo di azione da svolgere, su come appiccare il fuoco, sul trattamento da riservare al custode; aveva studiato la piantina dell’edificio insieme ai correi e insieme a loro aveva valutato le vie di fuga; aveva, quello stesso pomeriggio del 24, acquistato due taniche di liquido infiammabile ed aveva portato con sé anche sette metri di corda, nastro isolante, due piedi di porco e una torcia illuminante, oggetti che sarebbero serviti per scassinare porte, immobilizzare il custode, appiccare il fuoco; inoltre aveva lui preso l’incarico, dopo la riunione del 17, di contattare e informare dei loro piani SEVERINI, CONSOLI e RUBBERA, con i quali si era effettivamente incontrato la sera del 21 settembre, presso il pub di Cesenatico;

MOROBIANCO era stato anche lui presente in entrambe le riunioni e, nel pomeriggio del 24, era stato convocato da BONETTI con una telefonata con la quale quest'ultimo gli aveva confermato che verso mezzanotte e mezzo sarebbero "entrati al PAZ" e lui aveva risposto che si sarebbero presentati "attrezzati come l'altra volta" (facendo riferimento, come da lui stesso ammesso, all'incendio di due auto del 28 luglio); erano stati proprio MOROBIANCO e CONTI ad informare i correi della possibilità di utilizzare il solvente, di cui conoscevano bene le caratteristiche poiché dagli stessi utilizzato nel loro lavoro di ascensoristi; non poteva darsi credito alla versione secondo la quale lui e CONTI non avevano intenzione di seguire gli altri al Laboratorio PAZ ma volevano andarsene per conto proprio sia perché in nessun momento della discussione erano state percepite manifestazioni di dissenso da parte loro ed anzi erano stati fra i più attivi propugnatori del raid, sia perché quando erano stati fermati dai CC si accingevano a salire su auto diverse (il MOROBIANCO su quella di OTTAVIANI, assieme a RUBBERA e a DI LUCIANO; CONTI sulla propria, con BONETTI, DONATI e l'altro minore);

anche CONTI era stato presente ad entrambe le riunioni ed era pienamente partecipe e consapevole delle decisioni del gruppo, tant'è che era stato fra coloro che avevano manifestato i propositi più cruenti sul trattamento da riservare alle persone (custode ed esponenti del PAZ); una tanica di solvente era stata rinvenuta sulla sua auto; inoltre, durante le fasi finali della decisione a casa del BONETTI, era stata percepita la sua voce mentre si informava con OTTAVIANI se avesse portato le tronchesi per aprire il lucchetto esterno, dopo avere

commentato, appena prima, che sarebbe stato "*facile dargli fuoco*" (al locale);

DONATI Luca era stato presente alla riunione del 24 settembre, dalle ore 23,00 circa; si era visto con OTTAVIANI, SEVERINI, CONSOLI e RUBBERA la sera del 21 settembre, a Cesenatico; era arrivato a casa del BONETTI portando con sé un vero e proprio armamentario (un coltello, un tirapugni, una catena in ferro, un paio di guanti, a palese dimostrazione della non pacificità delle sue intenzioni); certamente presente alla parte finale della discussione prima dell'uscita di casa, ad un tratto si era informato chiedendo ai complici "*dove si passa?*" facendo poi riferimento ad un "*portoncino*"; non ignorava la presenza del liquido infiammabile in quanto, poco dopo le frasi sopra riportate, si era sentito RUBBERA chiedere a OTTAVIANI se avesse portato il solvente, ottenendo risposta positiva; inoltre, immediatamente prima di uscire, DONATI stesso aveva discusso con i correi del ritardo di SEVERINI, FABBRETTI e CONSOLI, osservando in particolare che SEVERINI non rispondeva al telefono (venendo tranquillizzato da OTTAVIANI che gli ricordava che il silenzio telefonico era una precauzione);

anche FABBRETTI, CONSOLI e SEVERINI, pur arrivati a casa del BONETTI solo pochi minuti prima che il gruppo uscisse diretto al PAZ, erano partecipi consapevoli del programmato raid; ed infatti, CONSOLI e SEVERINI avevano ammesso di essersi presentati alla riunione dopo essere stati contattati dall'OTTAVIANI con il quale avevano parlato della spedizione punitiva al PAZ qualche giorno prima (al bowling di S. Marino secondo CONSOLI, nell'incontro di Cesenatico secondo SEVERINI); i due non avevano parlato del


FABBRETTI la cui presenza all'incontro tenutosi a Cesenatico era stata ricordata dall'OTTAVIANI; ad ogni modo, lo stesso FABBRETTI aveva ammesso che vi era stato un preventivo accordo con gli amici CONSOLI, SEVERINI, RUBBERA e due minorenni per recarsi presso l'abitazione del BONETTI e decidere un'azione contro l'illegittima occupazione del PAZ, pur sostenendo che lui personalmente aveva pensato ad un'azione meramente dimostrativa; peraltro, la conferma dell'incontro e del raid, FABBRETTI l'aveva avuta personalmente dal coimputato RUBBERA dal quale, nel pomeriggio del 24 settembre, aveva ricevuto un SMS del seguente tenore: *"camerata, ci sei per quella birra, stasera, fammi sapere"*, dove il riferimento a *"quella birra"* evocava all'evidenza discorsi precedentemente fatti ed a conoscenza di entrambi; infine, che CONSOLI, SEVERINI e FABBRETTI fossero attesi per l'azione, emergeva anche da talune battute scambiate fra i complici all'interno dell'abitazione poco prima del loro arrivo, allorquando CONTI osservava *"bisogna decidere cosa fare...CONSOLI, Alberto (FABBRETTI ndr) venivano giù apposta? Alberto, SEVE (SEVERINI n.d.r.) loro insomma"*; riferimento (venivano giù apposta) chiaramente indicativo di un preventivo accordo sulla loro partecipazione all'azione di quella sera, accordo confermato dal prosieguo della conversazione, laddove alcuni dei presenti manifestavano preoccupazione per il fatto che Alberto e Nicolò non rispondevano al telefono, venendo sul punto tranquillizzati da OTTAVIANI che ricordava loro la disposizione di tenere i cellulari spenti; infine, i tre si erano presentati presso l'abitazione del BONETTI armati di tutto punto (CONSOLI con una pistola a gas e tre bombolette di gas e una di piombini; SEVERINI

con un coltello a serramanico; FABBRETTI con un cavo elettrico di oltre mezzo metro alle cui estremità erano state attaccate viti autofilettanti sporgenti; era irrilevante se i tre fossero o non al corrente delle taniche di liquido infiammabile sulle auto dei correi o della loro intenzione, una volta entrati, di rendere inoffensivo il custode, in quanto “la presenza acritica sul luogo di convocazione, armati per il raid e l'essersi predisposti alla partenza assieme ai correi, indicavano una disponibilità a qualunque azione, indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dagli esiti e quindi un atteggiamento psicologico sussumibile, quanto meno, nel dolo alternativo che qualifica, sotto l'aspetto soggettivo, il concorso pieno nel reato ex art.110 c.p.”; senza contare che SEVERINI, nell'interrogatorio al P.M., aveva ammesso che a casa di BONETTI anche in sua presenza, e, quindi, alla presenza dei suoi due amici, si era parlato di entrare, legare il custode, dare fuoco al locale; che, a sua volta, il CONSOLI aveva riconosciuto, fin dalle spontanee dichiarazioni rese alla P.G., che quella sera si stavano recando al PAZ per una 'spedizione punitiva' con l'intenzione di danneggiare la struttura e ricorrere alla violenza se qualcuno li avesse aggrediti.

I.4 Il primo giudice ha ritenuto integrata la prova anche in ordine al reato sub capo D, peraltro solo con riguardo alle posizioni di MOROBIANCO e BONETTI, attese le confessioni sul punto rese dai due imputati, il contenuto della conversazione intercorsa tra gli stessi nel pomeriggio del 24.9.2007 (“*veniamo attrezzati come l'altra volta*”), l'identità di matrice fra i due episodi e l'analogia dei mezzi (uso del fuoco), nonché i commenti soddisfatti su tale episodio che il

BORRIELLO aveva percepito nel corso di alcuni incontri a casa del BONETTI.

1.5 Quanto alla sussistenza delle aggravanti contestate, il giudice ha ritenuto che non fosse ravvisabile, nella concreta fattispecie, l'aggravante di cui all'art.1 DL n.625/1979, conv. con mod. in L.n.15/80, e ciò sia con riguardo alla finalità di terrorismo, finalità esclusa dal fatto che "nell'intenzione degli imputati l'azione da porre in essere non era certamente rivolta ad incutere terrore indiscriminato nella collettività, né aveva lo scopo di distruggere o destabilizzare le strutture fondamentali del paese", sia con riguardo alla finalità di eversione dell'ordine democratico; ed infatti, questa seconda finalità, non poteva essere identificata con il concetto di azione politica violenta, essendo viceversa connotata, quale aggravante di carattere soggettivo, "dallo specifico fine di rovesciare il sistema democratico costituzionale, minando i principi fondamentali che regolano l'organizzazione dello Stato o le leggi della civile convivenza", di talché "la sua caratteristica è dunque di avere la finalità, 'politica' per quanto aberrante, di sovvertire il sistema democratico costituzionale e i principi che lo governano", mentre, in punto di fatto, per quanto emergeva dal tenore complessivo delle conversazioni registrate, lo scopo degli imputati, "pur del tutto obnubilati dall'idea che il ricorso alla violenza sia il metodo per risolvere i contrasti con gli antagonisti politici e contemporaneamente ottenere visibilità pubblica", "se non era quello meramente privato di ottenere lo sgombero del PAZ per aiutare l'amico BORRIELLO,



tuttavia non era neppure quello di destabilizzare i poteri pubblici o minare le regole comuni della civile "convivenza"; secondo il GUP, la loro intenzione, "molto più immediata e modesta, era quella di dimostrare, nella piccola comunità locale, la propria supremazia sugli avversari politici, specificamente sui giovani del centro autogestito, di affermare la bontà delle proprie idee su quelle degli antagonisti e contemporaneamente scuotere l'amministrazione pubblica locale, che essi però non volevano affatto distruggere, riconoscendola anzi come proprio interlocutore, sul problema delle occupazioni di spazi pubblici da parte di soggetti non autorizzati"; in buona sostanza, secondo il primo giudice, la loro "era un'azione politica oggettivamente violenta e antidemocratica ma non tendente, cioè intenzionalmente rivolta, a rovesciare il sistema democratico"; attribuirvi altro significato, voleva dire "riconoscere ai prevenuti una capacità di elaborazione e una credibilità culturale e ideologica di cui - obiettivamente - appaiono del tutto privi".

Nessun dubbio poteva invece avanzarsi in relazione alla sussistenza delle altre aggravanti contestate (il numero delle persone e l'aver indotto a commettere dei minorenni).

I.6 Quanto al trattamento sanzionatorio, il primo giudice ha ritenuto concedibili a tutti gli imputati le attenuanti generiche (per l'incensuratezza o, quanto a CONTI, la modestia ed aspecificità dell'unico precedente penale, per le confessioni, in alcuni casi intervenute fin dalle fasi iniziali del fermo, per l'offerta concreta alle parti civili costituite di risarcire i danni), giudicandole equivalenti alle

aggravanti, come contestate e ritenute, e ha determinato la pena, per ciascun imputato, nella misura sopra ricordata (quanto a BONETTI, MOROBIANCO, OTTAVIANI e CONTI: muovendo dalla pena base, per il delitto sub capo B, di anni 1, mesi 9 di reclusione, aumentata, per la continuazione con il delitto sub A, di mesi 5 di reclusione, per la continuazione con la contravvenzione sub capo C di mesi 1 di reclusione e, per BONETTI e MOROBIANCO, ulteriormente aumentata per la continuazione con il delitto sub capo D di mesi 3 di reclusione – così, in totale, anni 2, mesi 3 di reclusione ridotta di un terzo per il rito quanto a OTTAVIANI e CONTI e anni 2, mesi 6 di reclusione, ridotta poi di un terzo per il rito, quanto a BONETTI e MOROBIANCO; per DONATI, FABBRETTI, CONSOLI e SEVERINI, muovendo dalla pena base per il delitto sub capo B di anni 1, mesi 7 di reclusione, aumentata di mesi 4 di reclusione per il delitto sub capo A e di mesi 1 di reclusione per la contravvenzione sub capo C, pena poi ridotta di un terzo per il rito).

I.7 Con riguardo alle statuizioni civili, il primo giudice ha infine affermato che la liquidazione definitiva spettava al giudice civile, stante l'insufficienza degli elementi necessari ad una quantificazione esatta dei danni patiti dalle parti civili costituite, alle quali, però, poteva essere concessa – e liquidata - una provvisoria di euro 5.000 al Comune di Rimini, quale risarcimento del danno all'immagine (per il discredito derivato all'ente locale da un atto, quale quello programmato, che, da un lato, aveva messo in dubbio la capacità dell'amministrazione di tutelare il proprio patrimonio immobiliare e a garantire la piena e sicura fruibilità a tutti degli spazi pubblici e, dall'altro, aveva offuscato l'autorevolezza delle decisioni

dell'amministrazione; di euro 3.000 al NALDI, quale danno morale (per la paura derivata dall'essere venuto a conoscenza dell'azione cruenta programmata ai suoi danni e la sensazione di insicurezza conseguente; di euro 1.000 all'associazione No Border, quale proprietaria del materiale contenuto nell'edificio e per il discredito che l'azione politica violenta, programmata ai suoi danni, aveva provocato sulla sua attività di soggetto politico collettivo avente lo scopo di contribuire allo sviluppo culturale e civile degli individui).

II. L'impugnazione.

Avverso detta sentenza, hanno interposto tempestivo appello il Pubblico Ministero, i difensori degli imputati, i patroni delle parti civili.

II.1 Il pubblico ministero ha proposto due motivi di gravame:

II.1.1 con il primo motivo si duole del mancato riconoscimento della sussistenza dell'aggravante dell'aver agito per finalità di eversione dell'ordine democratico, ritualmente contestata a carico di tutti gli imputati ed in relazione a tutti i reati delle imputazioni; chiede pertanto che detta aggravante sia riconosciuta come sussistente, con le conseguenze sanzionatorie del caso;

II.1.2 con il secondo si duole della qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A della rubrica, che il primo giudice ha ritenuto integrare la violazione degli articoli 56-424 c.p. (tentativo di danneggiamento con incendio); chiede che i fatti siano qualificati, conformemente alla originaria imputazione, come violazione degli articoli 56-423 c.p., (tentativo di incendio), con ogni conseguenza in punto di sanzione.

II.2 Le difese hanno proposto i seguenti motivi di appello, taluni comuni ad alcune posizioni; in particolare:

premessi che le difese BONETTI e MOROBIANCO hanno impugnato anche l'ordinanza in data 15.4.2008 con la quale il GUP aveva rigettato la richiesta di esclusione della costituzione di parte civile, sostenendo la mancanza di legittimazione all'esercizio dell'azione civile in capo al Comune di Rimini perché "ha rifiutato del tutto ingiustamente il danno e perché, effettivamente, non ha subito alcun danno concreto" e in capo all'associazione No Border e al NALDI Valter perché, gli stessi "hanno reso noto, addirittura, di non essere disponibili ad una trattativa", chiedendo l'esclusione delle suddette parti civili e la conseguente revoca delle statuizioni civili, e premesso, inoltre, che tutte le difese, ad eccezione del BONETTI, lamentano, quanto alle imputazioni sub capi A e B, l'insussistenza dell'ipotesi del tentativo (gli atti posti in essere non avrebbero superato la soglia minima di punibilità essendosi arrestati alla fase preparatoria; l'equivocità delle conversazioni intercettate non consentirebbe di arguire quali fossero le precise intenzioni del gruppo; non sarebbero neppure ravvisabile l'idoneità degli atti in quanto gli imputati non si erano ancora mossi da casa quando la P.G. intervenne a fermarli), quanto alle singole posizioni:

II.2.1 per BONETTI e MOROBIANCO ci si duole, ulteriormente, dell'eccessività della pena loro inflitta, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p., del mancato riconoscimento della prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti e si chiede, per BONETTI,

la riduzione della pena inflitta, anche per effetto della concessione dell'attenuante ex art. 62 n.6 c.p. e del giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti contestate, nonché la "revoca delle statuizioni civili ovvero ridimensionamento e declaratoria di cessazione della materia del contendere" e per MOROBIANCO, previo annullamento dell'ordinanza del GIP 15.4.2008 con cui lo stesso aveva ammesso la costituzione di parte civile, e previa esclusione del tentativo punibile, assolvere l'imputato ai sensi dell'art.530 co.1 o co.2 c.p.p, in subordine, riconoscersi le attenuanti di cui all'art. 62 n.6 c.p. e le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti con conseguente riduzione di pena; in ulteriore subordine, ridursi comunque la pena inflitta;

II.2.2 per DONATI, CONSOLI e SEVERINI si lamenta, anche, il difetto di prova in ordine alla loro cosciente partecipazione al fatto (non solo non avrebbero fornito alcun contributo causalmente rilevante alle fasi di ideazione e progettazione dell'azione criminosa ma, fino all'ultimo, avrebbero ignorato cosa era stato dagli altri programmato e deciso e finanche cosa gli altri avessero nascosto nelle rispettive autovetture); ci si duole dell'eccessività della pena e dell'omesso giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, per DONATI, altresì, del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., per CONSOLI e SEVERINI della omessa configurazione del concorso anomalo ex art. 116 c.p., della mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p., e della disposta confisca di taluni beni loro

sequestrati all'interno delle rispettive abitazioni; pertanto, quanto a DONATI si chiede, in via principale, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto ovvero in quanto la condotta integrava un tentativo non punibile, in subordine riconoscersi le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti contestate, in via di ulteriore subordine, la concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., con conseguente riduzione della pena; quanto a CONSOLI e SEVERINI, si chiede l'assoluzione dei suddetti in relazione ai capi a e b perché il fatto non sussiste o con altre formule e, subordinatamente, il contenimento della pena nel limite minimo, qualificando il fatto come sussumibile all'interno del concorso anomalo ex art. 116, con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p.;

II.2.3 per FABBRETTI si deduce, ulteriormente, la mancanza dell'elemento soggettivo dei reati a lui ascritti (l'imputato non era consapevole delle opzioni operative ideate dai coimputati nel corso delle riunioni a casa del BONETTI), l'eccessività della pena, con riguardo alla pena base e agli aumenti per la continuazione, l'eccessività degli importi liquidati a titolo di provvisoria; si chiede, quindi, l'assoluzione in relazione ai capi a e b perché il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto e, in subordine, ridursi la pena al minimo edittale;

II.2.4 per CONTI Adamo si deduce, ulteriormente, l'insussistenza della contravvenzione di cui al capo C (il coltellino sarebbe accidentalmente scivolato nell'auto dalla

cassetta degli attrezzi di lavoro senza che l'imputato se ne fosse reso conto), l'eccessività della pena, la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, previo ridimensionamento del trattamento sanzionatorio, e si chiede, in via preliminare, la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento delle provvisionali e, comunque, in subordine, ridurre gli importi liquidati; nel merito, l'assoluzione dell'imputato dai capi a e b, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto e l'assoluzione dal capo c perché il fatto non costituisce reato; in via subordinata, ridurre congruamente la pena e, per l'effetto, concedersi il beneficio della sospensione condizionale;

II.2.5 per OTTAVIANI Mirco, la difesa lamenta, infine, la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p., la mancata formulazione di un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, l'eccessività della pena, anche di quella determinata in aumento, e chiede in primo luogo l'assoluzione da tutti i reati contestati, e in via gradata: la riduzione della pena ex art. 62 n.6 c.p., la concessione della prevalenza delle attenuanti sulle contestate aggravanti, l'applicazione dell'aumento minimo per la continuazione;

II.3 le parti civili hanno proposto appelli censurando la sentenza impugnata per ragioni in parte coincidenti con quelle di cui all'appello del Pubblico Ministero; in particolare, il patrono della parte civile Comune di Rimini, si duole della derubricazione del delitto come originariamente contestato sub capo A nel meno grave delitto di cui all'art. 56, 424 c.p. e della esclusione dell'aggravante di cui all'art. 1

D.L. n.625/79; inoltre, riaffermata la propria legittimazione a costituirsi parte civile e la sussistenza di un concreto interesse alla riqualificazione del delitto sub capo A e al riconoscimento dell'aggravante suddetta, lamenta l'esiguità della concessa provvisoria, chiedendo, ritenuta ed affermata la penale responsabilità di tutti gli imputati e ritenuta sussistente l'aggravante ad effetto speciale ex art. 1 D.lvo n.625/79, la condanna di tutti i prevenuti al risarcimento del danno, da liquidarsi, in via equitativa, in € 40.000 e, in subordine, aumentare ad € 15.000 la già concessa provvisoria; la difesa di NALDI e dell'associazione No Border lamenta l'esclusione della sopra menzionata aggravante nonché la carenza di motivazione in ordine all'omessa definitiva liquidazione del danno (invece rimessa al giudice civile) e alla omessa pronuncia sulla richiesta di pubblicazione della condanna, e chiede, pertanto, il riconoscimento dell'aggravante della finalità di eversione dell'ordine democratico, la condanna degli imputati, in solido al risarcimento dei danni, quantificabili, per NALDI, in € 15.000 e per l'associazione No Border in € 25.000, la pubblicazione della sentenza su più giornali locali e su almeno uno a tiratura nazionale.

III. *il giudizio di appello.*

All'esito dell'udienza camerale, svoltasi nell'assenza di tutti gli otto imputati, nel perdurante contraddittorio delle tre parti civili, e pronunciando sulle conclusioni delle parti che sono trascritte in epigrafe, la Corte ha deliberato la presente sentenza con la quale accoglie i motivi di gravame del P.M. e delle parti civili e ridetermina le pene nei confronti degli imputati, nonché liquida i danni alle parti

civili, confermando nel resto le statuizioni del primo giudice, per i seguenti

motivi, in fatto e diritto

IV. *Accertamento dei fatti.*

Va premesso che la obiettività dei fatti - accertati in flagranza dalla P.G. - non è contestata ed è comunque pienamente provata in base alle risultanze indicate dal primo giudice e sopra riassunte al punto I.1; in particolare, va senz'altro condivisa la ricostruzione operata dal giudice di prime cure; questi, data puntuale contezza delle riunioni tenutesi fra il 17 ed il 24 settembre in casa del BONETTI, dell'intreccio di contatti, personali e telefonici, intercorsi fra gli imputati nel suddetto arco temporale, dei passaggi più significativi delle conversazioni fra presenti intercettate all'interno dell'abitazione monitorata, passaggi univocamente esplicativi delle intenzioni bellicose degli imputati, iscritti o simpatizzanti del movimento politico 'Forza Nuova', nei confronti di un centro sociale, di proprietà del comune di Rimini, già adibito a scuola ed occupato da gruppi della cd. sinistra antagonista, del materiale rinvenuto nella disponibilità degli imputati, delle dichiarazioni rese dagli stessi in varie sedi dopo il fermo, ha ritenuto che, al momento dell'intervento delle forze dell'ordine - intorno alla mezzanotte del 24 settembre 2003 -, il nutrito gruppo degli imputati (12 persone in tutto) si accingesse a portarsi presso l'indicato centro sociale per entrarvi, distruggere, appiccare il fuoco, non senza avere previamente provveduto a rendere inoffensivo il custode.

Al riguardo, la sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura e del resto, le richieste assolutorie avanzate dalle difese degli imputati si

fondano da un lato sull'assunto della non configurabilità del delitto tentato in quanto le condotte poste in essere non avrebbero superato la soglia degli atti preparatori, e, dall'altro, sul difetto di prova, per taluni imputati, circa il loro concorso all'azione programmata dai complici (per essere gli stessi intervenuti all'ultimo momento e comunque senza essere stati previamente informati di ciò che si sarebbe dovuto fare una volta raggiunto il laboratorio P.A.Z.).

V. Sulle impugnazioni proposte nell'interesse degli imputati.

Iniziando dall'esame delle censure difensive in punto a penale responsabilità, va subito detto che esse costituiscono la esatta riproposizione di tesi già sviluppate nel corso del giudizio di primo grado e già ampiamente affrontate e valutate dal primo giudice il quale le ha confutate con argomenti ancorati, in fatto, ad un corretta lettura delle risultanze processuali e basati, in diritto, su una altrettanto corretta applicazione delle regole di valutazione della prova e dei principi giurisprudenziali in tema di tentativo punibile ed in tema di responsabilità concorsuale.


V.1 Richiamato dunque, sul punto, l'impianto motivazionale di cui alla sentenza impugnata (e, nello specifico, i punti trattato sub I.2 e I.3), la Corte, con riguardo al tema, comune a quasi tutti gli appellanti, della configurabilità del tentativo, si limita a ribadire – di contro agli assunti difensivi secondo i quali le intenzioni confusamente manifestate dagli agenti sul tipo di azione da intraprendere, concretizzatesi in un ventaglio di possibili alternative ipotesi operative, l'assenza di un progetto preciso e condiviso, la mancata assegnazione di ruoli precisi e specifici, la possibilità che taluno potesse dissociarsi dal proposito delittuoso prima di aver raggiunto il

PAZ, l'essersi le condotte di tutti arrestate sulla soglia della casa del BONETTI, dunque a diversi chilometri di distanza dal luogo in cui il gruppo si sarebbe dovuto recare, escluderebbero in radice la rilevanza penale delle condotte fino a quel momento poste in essere dagli imputati - che le condotte accertate in capo agli imputati sono caratterizzate dalla univocità ed idoneità degli atti; ed invero, come ha già sottolineato il giudice di prime cure, gli imputati furono arrestati mentre, già usciti dal luogo ove si era tenuta la riunione conclusiva e si erano presi gli ultimi accordi, stavano salendo, a gruppi di tre o quattro, sulle auto all'uopo predisposte, diretti al laboratorio PAZ, auto sulle quali erano già stati caricati i materiali destinati all'appiccamento del fuoco, al sequestro del custode, all'offesa anche personale, taluni imputati occultando direttamente sulla persona altri oggetti atti all'offesa (svariati coltelli); in altri termini, l'arresto è avvenuto quando la fase esecutiva era già iniziata posto che già era iniziato l'appressamento al luogo di commissione del reato - ed infatti gli 11 arrestati stavano salendo su tre autovetture - avendo a disposizione, già riposta all'interno delle auto suddette, l'intera dotazione di attrezzature, idonee, innanzitutto, ad accedere ai locali (piedi di porco), a vincere la resistenza di persone eventualmente presenti all'interno e comunque del custode, la cui presenza era certa (coltelli, bastoni, catene, tirapugni, cavo elettrico munito ad una delle due estremità di viti autofilettanti sporgenti), a sequestrare il custode (nastro da pacchi, nastro isolante, sette metri di corda), ad accendere il fuoco (15 litri di solvente ad alta infiammabilità e una torcia illuminante atta all'innescare), a tenere i collegamenti fra di loro (4 ricetrasmittenti), a travisarsi (alcuni passamontagna).

Che la meta del gruppo fosse la sede del PAZ è del resto indubbio non solo per i chiarissimi contenuti delle intercettazioni ambientali ma anche per le ammissioni sul punto rese da quasi tutti gli imputati e, segnatamente, da coloro che ebbero maggior ruolo organizzativo (BONETTI, OTTAVIANI, BORRIELLO) nonché per la presenza, a bordo di una delle tre autovetture, oltre a documentazione relativa al laboratorio PAZ e fotografie, anche di una cartina stradale con l'ubicazione dei locali ed uno schizzo della pianta interna del laboratorio. Che l'intenzione fosse quella di realizzare i reati di cui all'imputazione (a prescindere per ora, quanto al capo A, dalla qualifica giuridica) è altrettanto incontrovertibilmente dimostrato, prima ancora che dall'univoco e per nulla confuso tenore delle conversazioni registrate in ambientale, ove, fin dalla riunione del 17 settembre si parla di entrare al PAZ, sequestrare il custode, danneggiare tutto ciò che vi è nei locali, anche con il fuoco, e dalle ammissioni, più o meno ampie, degli stessi prevenuti (tutti avendo confessato che il piano era comunque quello di un'azione dimostrativa ai danni del PAZ), dalla disponibilità di tutto il materiale necessario alla loro realizzazione e di cui si è appena dato conto; nella concreta fattispecie si è andati ben oltre gli atti preparatori: certamente è stata superata la fase della mera ideazione del progetto criminoso, è stata superata anche la fase della predisposizione dei mezzi e degli uomini necessari all'impresa e, non essendovi più nulla da organizzare o predisporre, il gruppo di concorrenti, in numero adeguato, si era messo in movimento, diretto verso l'obiettivo. Può in definitiva fondatamente sostenersi, valutato il contesto in cui i correi hanno operato e le modalità della loro azione, e parafrasando una delle tante

massime della giurisprudenza della Corte di Cassazione in punto a configurabilità del tentativo e distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi, che quelli posti in essere dagli imputati erano dotati di "reale adeguatezza causale nella sequenza operativa che conduce alla consumazione del delitto" e di "attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto" dalle norme incriminatrici, dimostrando essi, "per la loro essenza ed il contesto in cui si inseriscono, l'intenzione degli agenti di commettere il delitto", indipendentemente dall'insuccesso dovuto al fattore, del tutto estraneo, dell'intervento delle forze dell'ordine.

D'altronde, la Suprema Corte si è già direttamente pronunciata sulla questione anche nell'ambito di questo stesso processo e, decidendo sui ricorsi proposti da taluni imputati avverso le ordinanze con le quali il Tribunale della Libertà aveva rigettato le istanze di riesame dell'ordinanza applicativa di misure coercitive personali, ha affermato che, dato il contesto fattuale (ossia l'arresto degli imputati mentre si accingevano a dirigersi verso l'immobile occupato dagli 'avversari politici', a bordo della proprie autovetture e con disponibilità di numerose taniche di liquido infiammabile e altro materiale destinato al sequestro del custode) accertato dai giudici del riesame (i quali, va precisato, avevano a disposizione, per le loro valutazioni, lo stesso compendio indiziario che ora si giudica), correttamente era stata ritenuta la fattispecie del tentativo punibile, posto che *"gli atti posti in essere, visti nel loro complesso ed interpretati alla luce delle conversazioni ambientali, hanno superato la soglia degli atti preparatori: l'arresto è infatti intervenuto quando la condotta criminosa era ormai iniziata, gli atti posti in essere erano dotati del*



requisito della idoneità e il risultato che si voleva raggiungere emerge inequivocabilmente dalle conversazioni ambientali”.

Pertanto, in assenza di modifiche della piattaforma probatoria già esaminata in sede cautelare, il pronunciamento della Corte di Cassazione corrobora viepiù la bontà e correttezza della interpretazione data ai fatti dal giudice di primo grado e, all'esito della rinnovata valutazione dell'incarto processuale, condivisa anche da questa Corte.

V.2 Con riguardo alla seconda tipologia di censure, quella inerente alla responsabilità concorsuale degli imputati DONATI, CONSOLI, SEVERINI e FABBRETTI che, si assume, non avrebbero partecipato alle riunioni operative, trattasi anche in questo caso di doglianze infondate posto che, per le ragioni già condivisibilmente esposte dal primo giudice, alle quali si rinvia, non pare seriamente dubitabile la sussistenza, in capo anche agli appellanti sopra menzionati, della loro piena consapevolezza circa gli obiettivi che avevano portato il gruppo intero a darsi appuntamento a casa del BONETTI la sera del 24 settembre, per poi, da lì, dirigersi verso la sede del PAZ.

V.2.1. In particolare, ed in estrema sintesi, quanto a DONATI, la difesa ne assume l'estraneità al progetto criminoso criticando il sillogismo induttivo seguito dal giudicante, sillogismo errato perché fondato su una premessa non provata ed anzi smentita dalle risultanze processuali, ossia la premessa che il DONATI fosse stato da qualcuno, verosimilmente dall'OTTAVIANI, informato nei particolari dell'ideata e progettata azione criminosa, laddove invece la prova sul punto appariva del tutto carente in quanto il DONATI non compariva mai nelle intercettazioni, non era mai stato segnalato dai numerosi servizi

di OCP effettuati come uno dei partecipanti alle riunioni, lo stesso coimputato BONETTI lo aveva indicato come estraneo all'azione, il materiale infiammabile era già stato collocato sulle auto e pertanto non era stato da lui notato, non potendo, infine, valere la sua mera presenza in loco quale intesa spontanea o contributo estemporaneo.

Senonché, la difesa trascura proprio gli elementi sui quali il primo giudice ha basato il giudizio di responsabilità ed in particolare - contrariamente all'assunto secondo cui la figura del DONATI sarebbe emersa solo la sera del 24 settembre - il fatto che il suddetto DONATI era stato invece presente all'incontro del 21 sera a Cesenatico, presso il pub Madigan, incontro indetto dall'OTTAVIANI (che, si ricorda, in base ai colloqui ed accordi presi nella riunione del 17 settembre a casa del BONETTI, aveva il compito di reclutare i componenti della squadra d'azione) proprio al fine di sondare le disponibilità di altri militanti o simpatizzanti ad un'azione violenta contro il PAZ, azione di cui si era espressamente parlato (dato che, per come ammesso dal SEVERINI, si era detto di entrare dentro al PAZ ed era stata prospettata anche la possibilità di 'menare un tizio') ed al termine del quale i partecipi si erano dati appuntamento per il successivo Lunedì, a casa del BONETTI. Il SEVERINI ha infatti confermato che a detto incontro partecipò anche DONATI e che tutti si sarebbero rivisti a casa di BONETTI nella tarda serata del 24 (*"direi che CONSOLI, DONATI e RUBBERA fossero sicuramente all'incontro di Cesenatico, così che ci siamo accordati in quella sede"*). Trascura, ancora, che il 24 settembre, DONATI giunse a casa del BONETTI intorno alle ore 23.00, in tempo per presenziare alla parte finale della discussione (a cui ebbe ad assistere per oltre 40 minuti) che si stava

h

tenendo per definire nei dettagli l'operazione, discussione in cui vi erano chiarissimi riferimenti all'abbattimento della porta di ingresso del PAZ, alla immobilizzazione del custode, alla distruzione e sottrazione dei materiali, all'appiccamento del fuoco; ed anche che lo stesso DONATI era più volte intervenuto nella discussione, chiedendo ai complici *"da dove si passa?"*, indicando un portoncino ed ottenendo dall'OTTAVIANI la rassicurazione che era stato portato un piede di porco, frasi che, poco dopo, erano state seguite dalla richiesta, da parte di RUBBERA all'OTTAVIANI, se avesse portato il solvente (*"il solvente ce l'hai tu?"*) e dalla risposta affermativa di quest'ultimo (*"per là abbiamo già ritirato il diluente alla nitro..."*) di tal che il DONATI non poteva certo essere all'oscuro della presenza di liquido infiammabile; che sempre il DONATI, poco prima di uscire, aveva discusso con i complici del ritardo di SEVERINI, FABBRETTI e CONSOLI venendo ancora una volta tranquillizzato dall'OTTAVIANI (FORTE Stefano: *"comunque, Alberto e gli altri non si agganciano"*; DONATI: *"neanche Nicolò, l'ho chiamato e non mi rispondeva"*; OTTAVIANI: *"no, no, l'ha lasciato - il telefono ndr-a casa"*). Pertanto, non può certo assumersi che, quando fu fermato nell'atto di salire a bordo di una delle tre auto con le quali il gruppo si sarebbe diretto verso il PAZ, DONATI fosse all'oscuro di ciò che si sarebbe dovuto compiere e quale sarebbe stato il suo ruolo. D'altronde, la sua consapevolezza è ampiamente attestata dal materiale che aveva portato con sé (un coltello a serramanico, un tirapugni, una catena di ferro di cm 75, guanti in lattice).


V 2.2 Per CONSOLI, non potendosi eliminare dal materiale probatorio le dichiarazioni da questi rese in merito al fatto che al

momento del fermo egli si stavano recando al PAZ, con tutti gli altri, "per una spedizione punitiva" in previsione della quale aveva portato con sé una pistola a gas, da utilizzarsi - a suo dire - non quale strumento di offesa ma di difesa nel caso di aggressione, assume la difesa che l'intento perseguito dall'imputato era per l'appunto quello e solo quello di danneggiare i materiali contenuti nei locali, essendo questi all'oscuro delle intenzioni di dar fuoco ai locali stessi e di sequestrare il custode; egli non avrebbe avuto alcuna cognizione del tentato danneggiamento seguito da incendio, tanto più del tentato sequestro; l'unica circostanza provata è che egli si sarebbe recato al PAZ senza avere programmato in alcun modo l'azione, senza avere ricevuto nessuna istruzione o compito, senza sapere cosa potessero avere con sé i complici (all'interno delle autovetture), assunto avvalorato dal fatto che quello del 21 settembre fra OTTAVIANI, SEVERINI e CONSOLI fu un incontro breve dei cui contenuti nulla era dato conoscere e che, per contro, durante i numerosi contatti telefonici intercorsi fra CONSOLI e SEVERINI non risultava neppure un vago riferimento alla presunta azione; il che denoterebbe l'assenza di un accordo ed una suddivisione di compiti precedentemente impartiti.

Che non siano state intercettate conversazioni telefoniche di contenuto compromettente fra CONSOLI e SEVERINI è un dato pacifico ma certamente non idoneo ad incidere sulla consistenza ed univocità del quadro d'accusa; d'altronde, esso è facilmente spiegabile con la direttiva, impartita a tutti i componenti del gruppo di fare uso estremamente accorto del telefono; ed infatti, molteplici sono infatti i riferimenti, nelle ambientali, a non usare i cellulari, a lasciarli spenti, a

non portarli con sé stante il rischio di intercettazioni; tanto è vero che BONETTI, il pomeriggio del 24 settembre, chiama MOROBIANCO da una cabina telefonica.

Certo è che il CONSOLI ebbe modo e tempo di apprendere i dettagli dell'operazione dall'OTTAVIANI durante l'incontro, niente affatto breve, del 21 settembre 2004, avvenuto a Cesenatico, incontro in cui si parlò certamente dell'azione da porsi in essere nei confronti del laboratorio PAZ non solo e non tanto perché detto incontro, per come risulta dall'ambientale del 17 settembre, era appositamente finalizzato a reperire, nell'ambito degli iscritti o dei simpatizzanti, persone disposte a comporre il commando che avrebbe dovuto agire il lunedì successivo (l'OTTAVIANI si era per l'appunto assunto il compito del reclutamento dei partecipi all'azione) ma perché ciò è stato ammesso anche dal SEVERINI e dallo stesso CONSOLI il quale ha dichiarato che la decisione di attuare una non meglio individuata "spedizione punitiva" al PAZ era stata presa durante un incontro avuto con OTTAVIANI e SEVERINI qualche giorno prima presso il Bowling di San Marino. D'altronde, se non bastasse, è certo che il CONSOLI partecipò ad un ulteriore incontro la sera del 23 a casa dell'OTTAVIANI; ed infatti alle ore 19.47 del 23, SEVERINI telefona all'OTTAVIANI dicendogli che di lì a poco lo avrebbe raggiunto unitamente ad altre persone; una di queste era il CONSOLI, come credibilmente riferito dal SEVERINI, il quale ultimo ha anche precisato che, nell'occasione, si era concordato di fissare l'appuntamento per mezzanotte del giorno dopo; in effetti, ciò trova puntualissima conferma nella di poco successiva conversazione ambientale fra l'OTTAVIANI (recatosi a casa del BONETTI dopo



aver visto SEVERINI e CONSOLI) ed il BONETTI in cui il primo ragguaglia il secondo circa l'esito del reclutamento dei giovani che gli avevano assicurato la loro presenza, testualmente affermando: *“quei ragazzi, domani sera, vengono, un po' prima...lavorano tutti”*; al che BONETTI chiede: *“verso che ora ci incontriamo domani sera?”* e OTTAVIANI risponde: *“si sono messi d'accordo a mezzanotte, loro”*; a quel punto BONETTI prosegue augurandosi che tutti lascino i cellulari a casa. Si comprende dunque che anche il CONSOLI aveva assicurato la sua partecipazione fin dalla sera prima e che, pur dovendosi forse definire le concrete modalità operative (pare peraltro inverosimile che l'OTTAVIANI non avesse reso edotti coloro che intendeva reclutare di quali erano le possibili azioni da compiersi contro il PAZ, azioni che erano state abbondantemente sviscerate, in tutte le possibili implicazioni, compreso l'uso del fuoco, già nel corso della riunione del 17 settembre), egli ben sapesse che si doveva comunque agire con modalità violente; ed infatti, l'aver portato con sé la pistola a gas corredata da tre bombolette di gas ed una di piombini è più che eloquente dimostrazione delle intenzioni bellicose, essendo risibile l'affermazione per cui la pistola era stata portata per difesa personale, in caso che qualcuno, all'interno del PAZ, li avesse aggrediti (laddove, dato l'orario dell'incursione, era stata già calcolata la presenza di una sola persona, verosimilmente addormentata, ed erano state già programmate le possibili modalità con cui impedirle addirittura di dare l'allarme). Egli giunse a casa del BONETTI, la sera del 24, assieme al SEVERINI e a FABBRETTI; il loro arrivo era peraltro pacificamente atteso dal resto dei componenti il raid, tant'è che intorno alle 22.15, in un passaggio delle conversazioni tra coloro

che erano già arrivati, si coglie perfettamente il riferimento al fatto che saranno *"in undici ad entrare"* (CONTI Adamo: *"in quante persone vogliamo entrare dentro?"*); OTTAVIANI: *"siamo undici"*) e che fra i detti undici vi fossero anche SEVERINI, CONSOLI e FABBRETTI (in effetti giunti assieme a casa del BONETTI) viene ulteriormente esplicitato nel prosieguo della conversazione, allorquando BONETTI afferma che *"bisogna decidere cosa fare...Alberto (ndr FABBRETTI) vien giù apposta, Alberto SEVE (ndr SEVERINI), loro insomma"* e qualcuno dei presenti si preoccupa di non riuscire a contattarli telefonicamente.

V.2.3 Per SEVERINI, i rilievi difensivi sono analoghi a quelli del CONSOLI; la difesa assume che l'imputato non avrebbe avuto alcuna cognizione delle reali intenzioni dei coimputati, essendo giunto a casa del BONETTI, unitamente a CONSOLI e FABBRETTI, solo qualche minuto prima che l'intero gruppo uscisse per dirigersi verso il PAZ, tempo troppo breve per essere ragguagliati nel dettaglio su ciò che si sarebbe andati a compiere, tanto più che, in quel breve lasso di tempo, egli non avrebbe pronunciato parole né udito alcuna programmazione, se non qualche esternazione estemporanea che, per quanto apodittica, non poteva certo assurgere a programmazione di qualsivoglia azione; né il SEVERINI poteva aver appreso del programma criminoso durante gli incontri ed i contatti dei giorni precedenti con OTTAVIANI dato che ancora qualche ora prima del momento fissato per l'azione, non vi era una programmazione certa ed incerto era anche il numero delle persone che vi avrebbero partecipato.

Ancora una volta non può non stigmatizzarsi come le censure all'iter motivazionale svolto dal primo giudice siano assolutamente generiche

ma, soprattutto, come esse non si confrontino con i dati probatori valorizzati dall'accusa, e, per quanto riguarda nello specifico il SEVERINI, con i seguenti dati: a) con gli incontri da questi avuti con l'OTTAVIANI sia la sera del 21 settembre (e vi erano anche RUBBERA, FABBRETTI, CONSOLI, DONATI e FORTE), sia nel tardo pomeriggio del 23 settembre (incontro ammesso dallo stesso SEVERINI e peraltro preceduto da inequivoca telefonata, sopra citata con riguardo alla posizione CONSOLI), incontri che non avevano altro scopo che quello di reclutare le persone che avrebbero dovuto partecipare alla 'spedizione punitiva' (così definita dagli stessi imputati) sicché è francamente impensabile che, nel frangente, l'OTTAVIANI non avesse prospettato le possibili alternative opzioni che, giova ribadire, si erano già compiutamente delineate nel corso della riunione tenutasi a casa del BONETTI il 17 settembre; con il fatto che fu SEVERINI ad avvisare il DONATI, tramite s.m.s., dell'orario in cui ci sarebbe incontrati a casa del BONETTI la sera del 24 settembre; con il fatto che sempre al SEVERINI (ed al CONSOLI) si deve l'anticipazione del raid a subito dopo la mezzanotte (anziché alle tre/quattro di notte, come inizialmente progettato nella riunione del 17 settembre), non potendo fare molto tardi in quanto il mattino dopo sarebbero dovuti andare a lavorare (OTTAVIANI a BONETTI, la sera del 23: *"quei ragazzi, domani sera, vengono un po' prima...perché lavorano tutti....si sono messi d'accordo a mezzanotte, loro..."*); con il fatto che nel pomeriggio del 24, SEVERINI, chiamato da RUBBERA (ore 16.44), conferma anche a questi la sua partecipazione e gli chiede se ci sarà anche FABBRETTI (laddove il tenore del successivo messaggio telefonico inviato, tre minuti dopo

(ore 16.47), da RUBBERA a FABBRETTI - *“camerata, te ci sei stasera per quella birra?, fammi sapere”* - e di quello inviato ad ore 22.02 (per errore all'utenza della fidanzata ma sicuramente destinato ad uno di coloro che dovevano partecipare al raid) - *“zona X a mezzanotte, non dare nell'occhio. Lascia la macchina lontana. Sciarpa o passamontagna. A dopo, io son già qui in zona”* - (ed infatti, RUBBERA viene visto accedere all'abitazione del BONETTI, insieme ai minori FORTE e DI LUCIANO, alle ore 22.20 circa), denota inequivocabilmente, proprio per il linguaggio, neppure tanto allusivo, utilizzato, che erano a tutti ben noti gli accordi sottostanti alla convocazione presso la casa del BONETTI; al fatto che la frase pronunciata da CONTI, all'interno dell'abitazione del BONETTI, dove i tre erano chiaramente attesi, ossia che questi ultimi venivano *“giù apposta”*, è anch'essa indice univoco dell'esistenza di un preventivo accordo sulla loro partecipazione all'azione di quella sera; sul fatto che lo stesso SEVERINI ha ammesso che a casa di BONETTI, anche in sua presenza (dunque in quei pochi minuti in cui il terzetto si era trattenuto dal BONETTI prima che l'intero gruppo scendesse in strada e si avviasse, dopo un ulteriore breve conciliabolo, verso le tre auto a bordo delle quali avrebbero raggiunto il PAZ), si era parlato di entrare al PAZ, legare il custode, dare fuoco al locale.

V.2.4 Anche per la posizione FABBRETTI, l'assunto difensivo dell'estraneità dell'imputato si fonda sulla sua inconsapevolezza del progetto di appiccare il fuoco e sequestrare il NALDI e sulle affermazioni del prevenuto circa il fatto di avere inteso l'incontro del 24 sera come finalizzato a recarsi al PAZ al fine di allontanare le persone che intendessero entrarvi, e di avere portato con sé l'arma

impropria di cui al capo C, perché era sua intenzione usarla laddove gli antagonisti avessero usato la forza. Trattasi, anche in questo caso, di una difesa apodittica, che non si confronta dialetticamente con i dati fondanti l'accusa, di cui pure dà contezza nell'atto d'appello, dato che non li contesta esplicitamente né tenta di darne una lettura alternativa; essa si limita ad evidenziare semplicemente che FABBRETTI non è un aderente al partito politico denominato 'Forza Nuova', non ha mai partecipato alle riunioni che si tenevano ogni lunedì in casa del BONETTI, non risulta che fosse presente il giorno 21 settembre presso il locale denominato 'Madigan' in Cesenatico, ove si erano incontrati altri aderenti al gruppo, sicché assumerebbe rilievo determinante il contributo dichiarativo dello stesso imputato, ossia il non essere stato informato delle intenzioni dei coimputati circa l'appiccamento del fuoco ed il sequestro del custode del PAZ. Si dà cioè rilievo ad aspetti negativi e marginali mentre non ci si preoccupa di criticare le risultanze positive a carico dell'imputato.

Si è già evidenziato, esaminando le posizioni, del tutto similari, di CONSOLI e SEVERINI, che, nel sia pur breve lasso di tempo che intercorse tra il loro arrivo a casa del BONETTI e l'uscita dalla casa stessa per recarsi al PAZ, vi fu tempo e modo per percepire chiaramente cosa si sarebbe dovuto fare una volta giunti al PAZ (e, del resto, è fuor di logica che un gruppo di 11 persone si muovesse all'unisono verso il PAZ senza che tutti fossero stati previamente informati di ciò che avrebbero dovuto fare, una volta raggiunto il centro sociale, dove posizionarsi, come muoversi, cosa fare in caso di contrattempi – si ricorda l'invito del BORIELLO a rifugiarsi nel suo giardino -, da che parte fuggire, come adoperare il materiale che era

stato riposto nelle tre auto, ipotesi ancor più singolare ove si tenga mente della cura con cui, con metodo altamente democratico, gli organizzatori avevano vagliato le varie possibili opzioni operative e passato in rassegna ogni singolo dettaglio, ivi comprese le cautele da adottare – silenzio telefonico, uso di ricetrasmittenti – , le vie di fuga, le versioni da rassegnare il giorno dopo nel caso di controlli da parte della digos). Peraltro, non va dimenticato che il FABBRETTI se non fu presente alla riunione del 17 settembre (ed arrivò all'ultimo a quella del 24), lo fu invece all'incontro serale del 21 settembre presso un pub di Cesenatico (come ammesso dai coimputati DONATI e OTTAVIANI), incontro indetto dall'OTTAVIANI (sulle cui finalità si è ampiamente detto); che lo stesso FABBRETTI ha ammesso che vi era stato un preventivo accordo con gli amici CONSOLI, SEVERINI e RUBBERA ed i due minorenni per recarsi a casa di BONETTI e decidere un'azione contro l'illegittima occupazione del PAZ; che il pomeriggio del 24 era stato convocato dal RUBBERA con il messaggio di cui sopra si è già detto, apparendo più che condivisibile l'argomento del giudicante secondo il quale il riferimento "a quella birra" non poteva che riguardare un discorso precedentemente fatto ed a conoscenza di entrambi; che i complici lo aspettavano e che dunque vi era già stata, da parte sua, l'assicurazione che sarebbe stato presente per l'azione al PAZ; che anche egli si era recato a casa del BONETTI munito di un cavo elettrico di oltre mezzo metro alle cui estremità erano state attaccate, per renderlo più offensivo, viti autofilettanti sporgenti, sintomo non certo di intenzioni pacifiche; che non è verosimile che durante il tragitto da casa del SEVERINI a quella del

h

BONETTI, i tre (SEVERINI, CONSOLI e FABBRETTI) non si fossero aggiornati tra di loro su ciò che era stato organizzato.

V.2.5 Vi è solo da aggiungere una considerazione che il primo giudice ha già correttamente svolto e che giova ribadire; al di là degli incontri e dei contatti comunque intercorsi nei giorni precedenti tra tutti i soggetti che la sera del 24 si presentarono a casa del BONETTI, attestanti un flusso di informazioni che porta a dire, con ragionevole certezza, che tutti coloro, nessuno escluso, che si erano dati convegno a casa del BONETTI erano stati posti a perfetta conoscenza del programma, da definirsi solo in taluni dettagli pratici, programma che prevedeva di entrare al PAZ, immobilizzare il custode e mettere a ferro e fuoco l'immobile, dopo avere prelevato i beni di valore (computer, ecc.), la responsabilità, a titolo concorsuale, del FABBRETTI, del CONSOLI e del SEVERINI, come quella di chiunque altro che, in base alle risultanze investigative, non abbia rivestito il ruolo di organizzatore o comunque di attivo propulsore, sarebbe ugualmente configurabile, dato che *“la presenza acritica sul luogo sul luogo di convocazione”*, armati di tutto punto, ed il fatto di *“essersi predisposti alla partenza”* insieme a chi, in ipotesi, aveva ideato e programmato il tutto, indicano *“una disponibilità a qualunque azione, indipendentemente dalle modalità di svolgimento e dagli esiti”*, il che integra una tipica ipotesi di dolo alternativo, tale da qualificare un concorso pieno nel reato ex art.110 c.p..

V.2.6 Posizione CONTI: le richieste sono quelle di assoluzione per non ravvisabilità del tentativo; peraltro nei motivi di appello, in più passaggi, figurano accenni al difetto di prova circa la partecipazione consapevole del CONTI all'accordo criminoso; anche se tali accenni

non si sono tradotti nella correlata – e necessaria perché prevista a pena di inammissibilità – richiesta di assoluzione anche per tale ragione, pare opportuno ribadire la piena compartecipazione ai fatti del prevenuto; ed invero, come appena sopra evidenziato, al di là di ciò che può avere detto o fatto prima del 24 settembre, il dato decisivo è costituito dall'essersi egli presentato alla riunione e di essere uscito dall'abitazione del BONETTI, assieme a tutti gli altri, con l'intenzione di recarsi al PAZ per ragioni certamente non pacifiche e comunque dotato degli strumenti per un'azione che avrebbe potuto prevedere anche l'impiego del fuoco, dato che una delle tre taniche di solvente si trovava proprio caricata sulla sua auto (auto nella quale vi era anche un grosso coltello). D'altronde, lampante è il contenuto della telefonata fra MOROBIANCO e BONETTI del pomeriggio del 24 (ore 18.33) e per tale ragione merita di essere ricordato nei passaggi più significativi, tenendo presente che il MOROBIANCO è assieme al CONTI (*“vedo io ad Adamo, non ti preoccupare...è qui con me è qui con me adesso parlo io con Adamo”*) e che parla anche a nome di quest'ultimo. BONETTI riferisce a MOROBIANCO che lo sta chiamando da una cabina e poi gli dice: *“stasera, eh...verso mezzanotte e mezza, così entriamo al PAZ...entriamo al laboratorio sociale occupato”*; MOROBIANCO chiede *“e dove ci vediamo?”*; BONETTI risponde: *“ci vediamo...noi praticamente dalle dieci a mezzanotte così, siamo a casa mia e siamo una decina ...siamo a casa mia che studiamo un po' la cosa...e poi, quando è mezzanotte, l'una andiamo dentro”*; MOROBIANCO nel confermare che *“veniamo anche noi”*, chiede se va bene se arrivano *“attrezzati come l'altra volta”* (*“Ah... va bene...eh...veniamo attrezzati come l'altra volta?”*),

riferimento univoco all'incendio delle due autovetture del luglio precedente di cui al capo D della rubrica; BONETTI mostra soddisfazione (*"ecco bravo..."*) e gli raccomanda *"infatti io ti volevo dire niente cellulare se potete..."*; MOROBIANCO ribadisce: *"come l'altra volta!...in nero perfetto"* e BONETTI conferma: *"Bravo eh...come l'altra volta dai"*. Trattasi di una conversazione dalla quale emerge che la decisione di 'entrare' al PAZ era già stata presa; che i partecipi sarebbero stati almeno una decina; che bisognava andare *"attrezzati come l'altra volta"*, ossia senza cellulari, tutti vestiti di scuro (*"in nero perfetto"*); e non a caso gli operanti daranno conto che gli 11 giovani fermati la sera del 24 erano tutti rigorosamente vestiti in nero) e con solvente nitro al seguito (il riferimento ripetuto a *"tutto come l'altra volta"*, dove MOROBIANCO, BONETTI ed altri due complici avevano dato fuoco a due autovetture, non lascia dubbi anche sotto tale aspetto e, del resto, significativamente, il CONTI giunse all'appuntamento con una tanica di detto solvente a bordo della sua auto). Vi è peraltro da notare che CONTI è uno dei primi a presentarsi a casa del BONETTI e davanti a lui, ed anzi con il suo attivo intervento, vengono definiti i dettagli dell'operazione; è anzi lui a suggerire, una volta sequestrato il NALDI, di picchiarlo (ed in altro passaggio della conversazione è lui stesso a spiegare cosa significa picchiare: *"picchiare, intendo, non dargli uno scappellotto...picchiare è almeno rompergli una gamba, un braccio, sette o otto costole ..."*), di portarlo sul colle di Covignano, denudarlo, cospargerlo di benzina e minacciarlo di dargli fuoco (*"conviene prendere lui, sequestrarlo, gli dai una manata di botte, lo porti al colle di Covignano, nudo....una tanica di benzina addosso....con l'accendino, poi gli dici, ascolta hai una*

settimana per andartene, la prima volta vengo e ti incendio”); CONTI assicura poi il BONETTI di avere lasciato il cellulare a casa, spento; ed anche se è vero che, per un po', il CONTI cerca di far prevalere la linea dell'aggressione fisica ad alcuni dei capi del centro sociale, che gli sembra più efficace come effetto monitorio, non vi è dubbio che, alla fine, l'idea prevalente, già emersa fin dal 17 settembre, abbia ricevuto anche la sua piena adesione posto che nessun dissenso esplicito egli ebbe a manifestare nel frangente e che uscì assieme a tutti gli altri, dirigendosi verso la propria autovettura, unitamente ai correi, autovettura sulla quale aveva già caricato la tanica di solvente, essendo per contro risibili sia l'asserto secondo cui la tanica si trovava lì perché l'imputato fa uso di detto solvente infiammabile nell'ambito della sua attività lavorativa di ascensorista (si era a mezzanotte e l'imputato non stava certo recandosi al lavoro), sia l'asserto - con riguardo al rinvenimento, sul sedile anteriore destro dell'auto, di un coltello a serramanico lungo complessivamente 16 cm - secondo cui il detto coltello sarebbe scivolato dalla cassetta degli attrezzi senza che lui se ne accorgesse (stante l'evidente collegamento dell'arma con l'azione che si andava a realizzare: un raid punitivo nei confronti di antagonisti politici di cui non si dividevano le idee). Quanto al CONTI, dunque, sussiste pacificamente anche la contravvenzione contestata sub capo C di tal che infondato è il motivo di appello con il quale se ne contestava la configurabilità sotto il profilo dell'assenza dell'elemento psicologico.

V.2.7 Quanto alle posizioni di BONETTI, MOROBIANCO, OTTAVIANI, già si è detto che non è in contestazione la loro consapevole partecipazione al fatto (avendo anzi costoro rivestito il

ruolo di principali propulsori ed organizzatori dell'azione criminosa, come inconfutabilmente dimostrato dalle intercettazioni ambientali), sicché, data l'eshaustività dell'impianto argomentativo svolto dal primo giudice ed in assenza di censure al riguardo, la Corte rimanda alla sentenza impugnata facendone propri i contenuti motivazionali.

VI. Sulle impugnazioni proposte dalle parti civili e dal Pubblico Ministero.

VI.1 Questioni preliminari di rito.

VI.1.1 Quanto agli appelli delle parti civili, si è sostenuto, sollecitando alla Corte il relativo controllo, che essi sarebbero inammissibili perché presentati da difensori sprovvisti della relativa procura speciale, non comparendo essa né in calce, né a margine, né in allegato agli atti di appello suddetti.

La censura è infondata poiché, quanto all'appello presentato nell'interesse del Comune di Rimini, la procura speciale risulta apposta in calce all'originale dell'atto e, quanto agli appelli di NALDI Walter e dell'associazione No Border, le procure erano state conferite dagli interessati, anche con riguardo alle fasi successive del procedimento, in calce alle rispettive dichiarazioni di costituzione di parte civile depositate innanzi al GIP (Fald.10, fasc. udienza 15.4.2008).

Si è anche sostenuto che Comune di Rimini, associazione No border e privato (NALDI) non sarebbero legittimati all'esercizio dell'azione civile e che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente rigettato, con ordinanza 15.4.2008, la richiesta, tempestivamente avanzata, di esclusione delle parti civili.

Trattasi di assunto anch'esso infondato: intanto vi è da dire come l'esclusione per difetto di legittimazione attiva si fondi, nella prospettazione difensiva, sul fatto che le persone offese avrebbero rifiutato l'offerta di risarcimento del danno ed addirittura rifiutato di intavolare una trattativa sul punto, nonché sulla insussistenza in concreto di danni (essendosi comunque l'azione criminosa fermata allo stadio del tentativo); pare del tutto evidente come i detti argomenti siano inconferenti rispetto al tema della legittimazione all'esercizio dell'azione civile, legittimazione che spetta al soggetto, il quale assuma aver subito un danno diretto ed immediato dall'azione criminosa, indipendentemente dalla natura del danno lamentato (patrimoniale o non) e dalla effettiva esistenza di esso, tema, quest'ultimo, che attiene alla fondatezza della pretesa risarcitoria e che, come tale, è questione di merito, oggetto dell'accertamento giudiziale; non pare peraltro contestabile il pieno diritto del soggetto danneggiato a rifiutare il risarcimento eventualmente offertogli (per ragioni che non è certamente tenuto ad esplicitare, prima fra tutte la non congruità di quanto offerto o le modalità dell'offerta) senza che detto atteggiamento possa essere interpretato come implicita rinuncia alla pretesa risarcitoria, ossia come un atteggiamento concludente preclusivo dell'esercizio della relativa azione in giudizio (se non altro perché, costituendosi in giudizio, la parte esplicita la sua effettiva volontà di ottenere il risarcimento).

Stante la regola per cui, per proporre impugnazione, occorre avervi interesse, va detto – ancorché sul punto le difese degli imputati nulla abbiano osservato – che sussiste anche detto requisito; ed

infatti, non pare dubbio che una diversa e più grave qualificazione delle condotte ascritte ai prevenuti, così come il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 1 D.Lvo n.625/79, conv in legge n.15/80, realizzi una maggiore e più intensa lesione dei beni giuridici protetti e, di conseguenza, un maggiore danno per i soggetti che dalla compromissione di quei beni abbiano a riceverne effetti diretti ed immediati nella propria sfera privata. Appare allora chiaro come diverso e più incisivo sia il riverbero, sull'immagine del Comune, o dell'associazione No Border o sul patema d'animo effettivamente patito dal NALDI, di un'azione dai contenuti distruttivi modesti ed avulsa da una più mirata ideologia volta a contrastare, con la violenza, le regole di un sistema democratico, rispetto ad un'azione di ampia portata (destinata a provocare la distruzione di un intero edificio) volta a proporsi all'esterno come modalità principe di concepire il confronto politico con gli avversari ed i rapporti con le istituzioni dello Stato, da seguire e perseguire, sostituendo alla dialettica democratica il linguaggio della violenza brutata.

In conclusione, va affermata l'ammissibilità, formale e sostanziale, degli appelli proposti dalle costituite parti civili.

VI.1.2 Quanto alle questioni di ammissibilità avanzate nei confronti dell'appello del Pubblico Ministero, esse sono di due ordini: la prima riguarda la regolarità della presentazione dell'appello (assume la difesa Conti che, dalla documentazione in suo possesso, non risulterebbe la prova del deposito dell'atto d'appello presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari) ed è palesemente infondata: dalla compulsazione del

fascicolo risulta che l'atto di impugnazione fu regolarmente depositato in data 29.10.2008 presso l'ufficio GIP (cfr. fascicolo App.P.M., contenente l'originale dell'atto e delega del P.M. al deposito, sulla quale risulta apposta l'attestazione, con apposito timbro, di avvenuto deposito a firma di un funzionario della cancelleria GIP).

La seconda, meritevole di maggiore approfondimento e di più articolata motivazione, concerne l'ammissibilità dell'impugnazione in relazione al tipo di provvedimento impugnato; ed infatti, l'impugnazione, qualificata espressamente come appello, è stata dal P.M. proposta avverso una sentenza di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato. Al riguardo la Corte osserva quanto segue:

- a norma dell'art. 443 c.p.p., il Pubblico Ministero non ha facoltà di proporre appello avverso le sentenze di condanna, a meno che non si dolga del fatto che il giudice abbia modificato il titolo del reato contestato;
- ciò posto, e considerato che due sono le doglianze mosse dal P.M. alla decisione impugnata (la prima relativa al mancato riconoscimento della sussistenza dell'aggravante dell'avere agito per finalità di eversione dell'ordine democratico; la seconda relativa alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo A della rubrica come mero tentativo di danneggiamento incendiario anziché come vero e proprio tentativo di incendio), ne deriva, in modo piano e lineare, la duplice conseguenza che:
 - a) l'appello di cui si discute è ammissibile per quanto attiene la seconda doglianza, b) esso non è invece ammissibile per quanto attiene la prima doglianza, atteso che la configurazione

- o esclusione di un elemento circostanziale del reato costituisce decisione sostanzialmente diversa rispetto a quella in punto di qualificazione giuridica della fattispecie di reato (in tal senso v. Sez. 4, Sentenza n. 38879 del 29/09-21/10/2005 “ ... *la concessione dell'attenuante del fatto di lieve entità non modifica il titolo del reato, ma incide solo sulla valutazione della gravità del fatto, sicché è inammissibile l'appello proposto dal P.M.* ”.);
- corollario di tale rilievo è che –nel caso in esame- la doglianza del P.M. in merito alla esclusione della circostanza aggravante dell'aver agito per finalità di eversione si sarebbe dovuta proporre con il mezzo di impugnazione del ricorso per cassazione -ammissibile senza esclusioni oggettive-; ma, l'impugnazione concretamente proposta dal P.M. può essere valutata come ricorso -a prescindere dal *nomen juris* assegnatole- a norma dell'articolo 568/4 C.p.p.; e tale impugnazione, qualificata come ricorso, non deve tuttavia essere trasmessa alla Suprema Corte per la sua cognizione, ma rimane nella cognizione di questa Corte, a norma dell'articolo 580 c.p.p., perché avverso a stessa sentenza devono essere giudicati gli appelli degli imputati, quelli delle parti civili e quello ammissibile del P.M. sulla qualificazione giuridica del reato di cui al capo A);
 - ultimo corollario di tale complesso *iter* è che l'impugnazione del P.M. debba possedere i requisiti sostanziali di ammissibilità del ricorso per cassazione (v. Sez. 6, Sentenza n. 42694 del 23/10-14/11/2008: “*In tema di giudizio abbreviato, quando l'imputato propone appello contro la sentenza di condanna,*

l'eventuale ricorso per cassazione del pubblico ministero si converte in appello ma conserva la propria natura di impugnazione di legittimità: ne consegue che la Corte di appello deve sindacarne l'ammissibilità secondo i parametri dell'art. 606 cod. proc. pen. ed i suoi poteri di cognizione sono limitati alle censure di legittimità. Tuttavia, una volta che ritenga fondata una di dette censure, la Corte riprende la propria funzione di giudice del merito e può adottare le statuizioni conseguenti, senza necessariamente procedere in via formale all'annullamento della pronuncia di primo grado");

- nel caso concreto la doglianza del P.M. sul punto è fondata sulla deduzione della erronea interpretazione della legge penale (art. 1 del D.L. 625/1979 conv. in L. n. 15/1980) e sulla deduzione della contraddittorietà intrinseca e manifesta illogicità della motivazione; deduzioni che integrano ben due dei casi di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall'articolo 606 C.p.p.;
- ed infatti, il P.M. appellante sottolinea l'inconciliabilità logica dei diversi passaggi in cui si articola il ragionamento del primo giudice ponendone in evidenza gli elementi di intrinseca contraddizione, laddove il giudicante afferma, dapprima, che l'azione violenta (per il fatto che gli imputati non avevano obiettivi di cambiamento, attesa la loro scarsa, per non dire assente, capacità di elaborazione culturale, non si interrogavano sulle possibili conseguenze politiche del loro gesto e sugli effetti sull'opinione pubblica, non si proponevano "di minare la credibilità delle istituzioni o di sovvertire le regole del

confronto democratico”) non aveva la finalità politica di sovvertire il sistema democratico, costituzionale e dei principi che lo governano, ossia la finalità *“di destabilizzare i poteri pubblici o minare le regole comuni della civile convivenza”*, poi, però, che detta azione violenta doveva servire a dimostrare *“nella piccola comunità locale la propria supremazia sugli avversari politici...la bontà delle proprie idee su quelle degli antagonisti”* ed anche a *“scuotere l'amministrazione pubblica locale”*, accusata di gestire la situazione in modo troppo morbido e, dunque, insoddisfacente, con ciò evidentemente attribuendole anche una valenza dimostrativa nei confronti dell'amministrazione pubblica, ed ancora che gli imputati non volevano affatto distruggere l'amministrazione pubblica locale *“riconoscendola anzi come proprio interlocutore sul problema delle occupazioni degli spazi pubblici da parte di soggetti non autorizzati e, più in generale, del controllo sulla gestione e l'utilizzo del territorio comunale e dei beni pubblici”*; secondo l'appellante, l'incongruità logica del ragionamento censurato - che lo stesso giudicante ha infine riassunto nell'affermazione secondo cui *“in buona sostanza, la loro è un'azione politica oggettivamente violenta ed antidemocratica ma non tendente, cioè intenzionalmente rivolta, a rovesciare il sistema democratico”* - è palese perché *“se l'interlocutore dell'autorità amministrativa ricorre al 'linguaggio' della violenza”* per affermare il proprio punto di vista su questioni di interesse collettivo, *“è evidente che il confronto è già minato e che egli disconosce il ruolo istituzionale della stessa autorità*

amministrativa con cui pretende, con la forza, di 'dialogare', tanto più che, nella concreta fattispecie, "la finalità degli imputati non era certo quella di interloquire con l'amministrazione ma di sostituirla e delegittimarla" perché giudicata 'lassista';

- *nell'atto di gravame si evidenzia anche la violazione di legge posto che la finalità di eversione non richiede che si "persegua la 'distruzione' dell'autorità amministrativa (in questo caso il comune) ma che si sovvertano le regole democratiche del confronto politico", situazione che ricorre anche nel caso in cui il dialogo con forze politiche contrapposte venga ad essere sostituito da azioni di forza, "connotate da violenza e prevaricazione, idonee a creare panico e forte insicurezza nella popolazione" o quando si tenda alla "neutralizzazione" di antagonisti politici con metodi violenti perché ciò "integra una sostanziale e innegabile violazione dei principio democratici previsti dalla Carta Costituzionale".*

Conclusivamente, la Corte ritiene che la impugnazione del P.M. sul punto, qualificata come ricorso, sia ammissibile.

VI.2 Impugnazione sulla esclusione della aggravante. Merito

La impugnazione del P.M. e delle costituite parti civili (Comune di Rimini, associazione No Border, Naldi Walter) sul punto della esclusione della aggravante è anche fondata.

VI.2.1 Oggetto della questione. In via preliminare si deve rilevare che il primo giudice ha escluso la sussistenza della aggravante sia sotto il profilo dei motivi di terrorismo che sotto

quello dei motivi di eversione. L'impugnazione del P.M. non contesta la correttezza della prima esclusione (fini di terrorismo) e si concentra sulla sola finalità di eversione. Dato che neppure le parti civili si sono dolute dell'esclusione dell'aggravante della finalità di terrorismo, quella relativa alla sussistenza della finalità di eversione è dunque la sola materia di cui si discute in appello (pertanto sono fuori tema gli argomenti proposti da varie parti a proposito delle caratteristiche delle finalità terroristiche e delle associazioni terroristiche).

VI.2.2 *Precedenti sulla stessa questione.* Una delle principali pronunce della Suprema Corte in punto di definizione sostanziale della aggravante in questione è stata adottata proprio nel presente procedimento, nella fase incidentale del giudizio cautelare *de libertate*. Si tratta della sentenza della Sez. 2, n. 39504 del 17/09-22/10/2008 in cui si afferma che la nozione di eversione dell'ordine democratico deve intendersi riferita all'ordinamento costituzionale (cioè a quei principi fondamentali che formano il nucleo intangibile destinato a contrassegnare la specie di organizzazione statale, secondo la Costituzione) e che il concetto di eversione non è integrato dalla sola natura violenta della azione politica ma deve necessariamente identificarsi nel sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente ovvero nell'uso di ogni mezzo di lotta politica che tenda a rovesciare il sistema democratico previsto dalla Costituzione nella disarticolazione delle strutture dello Stato o, ancora, nella deviazione dai principi fondamentali che

lo governano. Tale impostazione interpretativa non costituisce peraltro innovazione isolata ma mera conferma di giurisprudenza precedente, tra cui si segnala Sez. 6, Sentenza n. 2310 del 02/11/2005-19/01/2006.

VI.2.3 *Interpretazione di questa Corte.* Poiché le plurime finalità indicate nelle citate sentenze sono dichiaratamente proposte come alternative tra loro, questa Corte ritiene opportuno parafrasare le massime come segue: per aversi eversione non è sufficiente che siano compiute azioni di lotta politica con forme di violenza, ma è necessario che esse tendano a conseguire, in via alternativa, uno dei seguenti effetti politici: 1) sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente, 2) rovesciamento del sistema democratico previsto dalla Costituzione, 3) disarticolazione delle strutture dello Stato, 4) deviazione dai principi fondamentali che governano lo Stato.

Tale precisazione si rende necessaria in quanto gli argomenti difensivi degli imputati si incentrano sulla intrinseca incapacità delle azioni incendiarie in esame ad attingere –neppure a livello della loro mera direzione- l'obiettivo più elevato o uno dei più elevati tra quelli elencati, vale a dire il sovvertimento dell'assetto costituzionale esistente, il rovesciamento del sistema democratico previsto dalla Costituzione, la disarticolazione delle strutture dello Stato (a titolo di esempio, si rileva che i ricorsi di MOROBIANCO e CONTI avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame sostenevano che *l'azione programmata dagli indagati, pur avendo alla base un movente*

politico, non era certo finalizzata a disarticolare i principi fondamentali dello Stato democratico).

Ma, come si è visto, il concetto di eversione abbraccia non una sola ma diverse fattispecie di evento, ben graduate nella dimensione quantitativa dell'evento stesso, da un massimo (peraltro di difficile integrazione in casi di reati non associativi o di attentato diretto agli organi dello Stato), ad un minimo (deviazione dai principi fondamentali che governano lo Stato) che costituisce tuttavia —a ben vedere— il nucleo principale della fattispecie.

Ciò si afferma anche a seguito di una autonoma interpretazione linguistica delle parole *eversione* e *sovversione*, che spesso, ed anche nelle citate sentenze, sono intesi come equivalenti, ma tali —strettamente— non sono. Sono entrambe parole di origine latina, la loro etimologia ha in comune la derivazione dal verbo *vertere* (volgere, voltare) e si differenzia per il prefisso: *ex* (fuori da, allontanamento) *sub* (sotto). L'etimologia fa intendere che la parola *sovversione* significa rivolgimento, sconvolgimento, azione che mette sotto-sopra, e che la parola *eversione* significa invece deviazione, spinta verso un di fuori.

Anche sotto questo profilo, dunque, si rafforza il convincimento che, tra i quattro eventi valorizzati dalle richiamate sentenze della Cassazione, sia proprio l'ultimo il più qualificante della eversione, atteso che i primi tre si attagliano piuttosto al concetto di sovversione.

Anche le azioni (di intimidazione, violenza e/o mero danneggiamento) perpetrate delle squadre delle camice nere

contro gli avversari politici nel terzo decennio del secolo scorso, erano dirette non a conseguire scopi massimali (sovvertimento dell'assetto istituzionale generale, disarticolazione delle strutture e delle istituzioni dello Stato) ma scopi di mera deviazione dei processi politici dalla fisiologia del confronto in quella dello scontro e della intimidazione o della neutralizzazione per vie di fatto degli avversari. Anche gli autori di quelle azioni agivano dunque non per finalità di rivolgimento totale (sovversione), bensì per finalità di mera deviazione (eversione), per un fine dunque meno roboante della conclamata sovversione ma non meno capace di essa di provocare effetti lesivi dell'ordinamento costituzionale.

VI.2.4 *Applicazione dei criteri al caso concreto.* Come chiaramente emerge dalle premesse espositive e valutative di fatto, l'azione degli odierni imputati era volta a conseguire un duplice effetto: quello di neutralizzare gli antagonisti politici mettendo a ferro e fuoco la loro sede e quello di proporsi sulla scena sociale politica e mediatica - attraverso un'azione di forza incendiaria di grande impatto - come soggetti politici capaci di superare in efficienza e capacità la stessa autorità politica dell'ente pubblico territoriale, indicato come imbecille ed incapace di reagire anche ad atti illegali come era stata la occupazione della ex scuola in questione.

Le conversazioni ambientali intercettate danno ampia contezza di tale duplice intento; del resto, che, accanto all'interesse immediato di por fine ad una situazione di illegalità, scacciando con la forza, dai locali ove si erano - sia pure abusivamente -

insediati, soggetti portatori di valori ed istanze diverse dalle loro, per rispondere alle 'insoddisfazioni' del cittadino BORRIELLO (che, quale abitante nei pressi del laboratorio, aveva depositato in Comune vari esposti perché gli occupanti fossero allontanati), vi fosse anche la volontà di proporsi, agli occhi della opinione pubblica, come entità in grado di sostituire le istituzioni (che pure avevano ben presente il problema e si stavano adoperando per risolverlo con il metodo del dialogo e del confronto e con gli strumenti offerti dalla legge) nel perseguimento della legalità, delegittimandole, è un dato pacifico sol che si consideri, oltre alla tipologia dirompente dell'azione in sé (certamente non destinata a passare inosservata, senza ripercussioni sul piano sociale e politico della comunità del luogo e non), la preoccupazione, documentata dai colloqui intercettati, di procedere nella gravissima iniziativa prima che i locali venissero sgomberati dal comune (stante l'imminente scadenza della breve proroga concessa per lo sgombero). Ed infatti, come ha condivisibilmente osservato il P.M., detta circostanza dimostra che lo scopo effettivo, reale, dell'azione non era quello di liberare i locali della ex scuola quanto mostrare a tutti la valenza intimidatoria della violenza, espressione della forza del gruppo nei confronti degli occupanti il laboratorio, colpevoli di pensarla in modo diverso dal loro, nei confronti dell'autorità amministrativa, rea di lassismo e bollata come incapace di risolvere i problemi di gestione della cosa pubblica e di assecondare le aspettative di legalità dei cittadini, e nei confronti della stessa cittadinanza (stante l'effetto

M

'panico', di insicurezza e di destabilizzazione che azioni violente quale quella programmata sono suscettibili di operare sulla popolazione).

Ciascuna delle due suindicate finalità è singolarmente eversiva (ed entrambe lo sono -a maggior ragione- nel loro concorrere), in quanto lo scopo ad esse connaturato era quello di deviare dai principi costituzionali vigenti (ma, invero, anche dai principi minimali di qualsiasi forma organizzata di Stato) in merito alla espressione delle istanze politiche con il metodo del confronto e non dell'annichilimento dell'avversario, ed in merito alla difesa dell'operato delle istituzioni centrali e di quelle degli Enti pubblici territoriali (nel caso di specie il Comune di Rimini) da attacchi competitivi compiuti con l'esercizio della violenza brutta. Si tratta di deviazioni non certo di poco conto, in quanto specificamente politiche e perseguite da più persone che si riconoscevano in una entità politica; e non è certo il fatto che tale entità fosse numericamente sparuta (ma si trattava comunque di oltre 10 soggetti) a dare minore intensità alla qualità degli scopi, posto che la storia ci insegna come anche una sola persona o poche persone possano compiere atti gravemente eversivi con intensa e fermissima volontà eversiva.

D'altronde, non va dimenticato che l'azione interrotta dal tempestivo intervento delle forze dell'ordine era stata preceduta da almeno un'altra azione simile, ossia dall'incendio di due autovetture, lasciate in sosta davanti al Centro da frequentatori del Centro stesso, ivi convenuti per una festa (trattasi dei fatti

contestati sub capo D e per i quali è stata ritenuta la penale responsabilità di BONETTI e MOROBIANCO, rei confessi), il che avvalora ulteriormente la connotazione eversiva dell'operato del gruppo, mostratosi capace di coagularsi attorno ad un progetto di prevaricazione e sopraffazione degli avversari politici (o ritenuti tali) e di perseguirlo nel tempo con costanza e determinazione – non senza, all'occorrenza, alzare il tiro -, all'uopo scavalcando la P.A., unico istituzionale interlocutore degli occupanti del Centro sociale, e seminando, all'evidenza, paura, insicurezza ed anche sfiducia nei confronti dello stesso ente territoriale.

Ecco perché la decisione di primo grado risulta ben poco convincente prestandosi ai rilievi di illogicità ben evidenziati dal P.M. ricorrente ed ecco perché sussiste un'insanabile inconciliabilità tra quanto affermato dal primo giudice (ossia che lo scopo della azione programmata sarebbe stato quello di *“dimostrare, nella piccola comunità locale, la propria supremazia sugli avversari politici e specificamente sui giovani del centro autogestito, di affermare la bontà delle proprie idee su quelle degli antagonisti e contemporaneamente scuotere l'amministrazione pubblica locale, che essi non vogliono però affatto distruggere riconoscendola anzi come proprio interlocutore, sul problema delle occupazioni degli spazi pubblici da parte di soggetti non autorizzati e, più in generale, del controllo sulla gestione dell'utilizzo del territorio comunale e dei beni pubblici”*, e che la suddetta *“azione politica oggettivamente violenta e antidemocratica”* non tendeva, cioè *“non era intenzionalmente rivolta”* *“a rovesciare il sistema democratico”*) e l'essenza stessa dell'aggravante, come sopra

precisata con riguardo al profilo della deviazione dai principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, fra i quali è indubbio rientri anche il principio del metodo democratico; ed infatti, come ha ben osservato il ricorrente, sostituire il 'linguaggio' della violenza al confronto politico significa minare in radice il sistema stesso e disconoscere il ruolo istituzionale dell'autorità pubblica (tanto più che, nella concreta fattispecie, l'intento degli imputati non era certo quello di interloquire con la P.A. bensì quello di sostituirsi ad essa e delegittimarla di fronte alla cittadinanza).

VI.3 *Secondo motivo di appello del P.M.*

VI.3.1 Non vi sono dubbi sulla ammissibilità dell'appello sul punto della qualificazione del fatto sub capo A come incendio, piuttosto che come danneggiamento incendiario (entrambi nella forma tentata), atteso il chiaro tenore letterale della norma dell'articolo 443 C.p.p.

VI.3.2 Nel merito, l'appello dell'ufficio requirente è fondato. Invero, il danneggiamento incendiario e l'incendio si differenziano per la direzione della volontà, che nel primo caso è orientata verso oggetti determinati (suppellettili, arredi ecc) e, nel secondo caso, è rivolta invece non verso singoli oggetti ma verso un fatto di distruzione di ampia entità e tendenzialmente diffusivo verso direzioni e "vittime" indeterminate.

VI.3.3 Le modalità della programmata azione incendiaria, come emergono dal chiaro tenore delle conversazioni intercettate, erano state deliberate in modo tale che il fuoco non si limitasse

alle suppellettili o ad un solo vano dell'edificio, ma si estendesse a tutto l'edificio in modo che le fiamme fossero ben visibili all'esterno da una pluralità di persone. L'incendio di un intero edificio, peraltro non isolato rispetto ad altre abitazioni, all'interno del quale si trovava anche materiale facilmente infiammabile (il custode aveva lì la sua abitazione), è atto di devastazione che non si esaurisce nella distruzione delle parti dell'edificio e delle cose che si trovano al suo interno, è invece un atto di potenzialità distruttive rilevanti e capace di estendersi oltre, ad altre cose mobili ed immobili contigue e/o vicine; ciò tenuto conto del fatto che gli imputati non avevano certo l'intenzione di circoscrivere l'appiccamento delle fiamme ad un determinato locale rispetto ad altri, che, anzi, la loro volontà era esattamente opposta tanto è vero che nelle ambientali del 17 settembre vi sono plurimi e chiari riferimenti a modalità di appiccamento tali da ampliare la diffusività del rogo a tutto l'edificio (*"...una volta che hai dato fuoco, le fiamme si vedono da fuori..."*); *"e dai fuoco al piano inferiore...accendi per bene, le finestre sono chiuse, prima che arriva al piano superiore..."*; *"....perché, se dai fuoco al piano superiore, non lo so, le finestre (inc.), per me non si vede niente da fuori, dopo un po' (inc.) il fumo (inc.), allora lì, cazzo è andata avanti, dopo 5 o 10 minuti..."*; *"Ah, per me facciam così..."*; *"no ma se ...se è qualcosa da sopra, non si vede niente...(inc.) c'è quel finestrino sopra il bagno..."*); chi lo innesca con le note caratteristiche oggettive (usando cioè 15 litri di materiale incendiario trasportato in tre taniche, da spargere nei vari locali dal basso in alto, in modo che le fiamme

M

divampino all'esterno, mediante intervento di molte persone che si dovevano sparpagliare tra i vari locali per ampliare le zone di innesco e sviluppo) prende dunque di mira non le cose singole ma la devastazione *tout court*. D'altronde, l'elemento soggettivo della fattispecie ex art. 423 c.p., a differenza di quello proprio dell'art. 424 c.p., investe non solo lo scopo ripromessosi dall'agente ma anche la rappresentazione dell'evento –in quanto parte della struttura del reato–, ossia dell'incendio o del pericolo di incendio; ne consegue che, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 424 c.p. deve mancare la previsione dell'evento incendio o pericolo di incendio, il quale si verifica o minaccia di verificarsi indipendentemente dalla volontà dell'agente stesso, nel caso dell'art. 423 c.p. esso deve essere quantomeno oggetto di previsione. In altri termini, per aversi danneggiamento seguito da incendio, l'incendio non deve essere stato oggetto neppure di previsione da parte dell'agente perché in tal caso è applicabile comunque la fattispecie di cui all'art. 423 c.p. (cfr. Cass. Sez.1 sent. N.25781 del 7.5.2003, la quale testualmente afferma, seguendo l'indirizzo consolidato della stessa Corte, che: *“il reato di cui all'art.424 c.p. è caratterizzato dal dolo specifico, consistente nel voluto impiego del fuoco al solo scopo di danneggiare, senza la previsione che ne deriverà un incendio.....o il pericolo di siffatto evento. Pertanto, nel caso di incendio commesso al fine di danneggiare, quando a detta ulteriore e specifica attività si associa la coscienza e la volontà di cagionare un fatto di entità tale da assumere le dimensioni previste dall'art. 423 c.p., è applicabile quest'ultima norma e*

non l'art. 424 c.p., nel quale l'incendio è contemplato come evento che esula dall'intenzione dell'agente"). Nel caso di specie, le risultanze processuali depongono univocamente per un dolo diretto di incendio; le modalità stesse ed il luogo scelto per accendere il fuoco lo attestano: esso doveva essere appiccato all'interno di un edificio arredato e con oggetti infiammabili, sicché era del tutto prevedibile che esso potesse propagarsi e diffondersi; doveva essere appiccato in più punti dell'immobile (al piano inferiore ma anche a quello superiore) utilizzando materiale altamente infiammabile; non era stata programmata alcuna particolare cautela per evitare l'estendersi del fuoco dai punti di innesco a tutto l'edificio. In altri termini, non poteva certo sfuggire agli imputati che il ricorso al fuoco, in un ambiente abitato, con oggetti e cose facilmente aggredibili dal fuoco ed in grado di alimentarlo favorendone la propagazione, sarebbe stata conseguenza pressoché certa della loro azione e che avrebbe portato, senza un tempestivo intervento dei vigili del fuoco, alla distruzione completa dell'immobile (del resto, la frase pronunciata dal BORRIELLO è emblematica: "voglio sentire le sirene, il 118"; ed il 118 si allerta solo in presenza di un incendio in senso tecnico).

VII *Questioni relative al trattamento sanzionatorio.*

Le censure relative alla eccessività delle pene inflitte restano superate dalla rideterminazione delle pene stesse a seguito dell'accoglimento dei motivi di appello del P.M. (per cui *infra*).

Restano dunque i seguenti ulteriori temi: il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 c.p. (motivo proposto nell'interesse

di BONETTI, MOROBIANCO, CONSOLI, SEVERINI, OTTAVIANI); la mancata concessione dell'attenuante ex art. 114 c.p. (quanto a DONATI) e del concorso anomalo ex art. 116 c.p. (quanto a CONSOLI e SEVERINI); la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti (quanto a BONETTI, MOROBIANCO, DONATI, OTTAVIANI).

In punto ad attenuante del danno risarcito: essa non è stata giustamente riconosciuta dal primo giudice; ed infatti, a fronte dell'indisponibilità delle pp.oo. a ricevere le somme offerte loro a titolo di risarcimento del danno o ad intavolare una trattativa sul punto, gli imputati avrebbero dovuto procedere nelle forme di legge (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 2837 del 13.12.1995), ossia quelle *“prescritte dalle disposizioni della legge civile dettate proprio per creare, nell'ipotesi di rifiuto del creditore, un equipollente alla dazione diretta, vale a dire nelle forme dell'offerta reale, la quale si perfeziona, con effetto liberatorio per il debitore, al momento del deposito della somma presso la Cassa deposito e prestiti o presso un istituto bancario”*; solo con tale condotta, infatti, si ha certezza della reale volontà dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso, consentendo al giudice di valutare la serietà dell'offerta stessa e la sua congruità; ciò non è avvenuto nel caso di specie poiché, al GUP, sono state esibite e prodotte solo fotocopie di assegni circolari (salvo che per BONETTI, il quale ha esibito gli originali ma ha prodotto le fotocopie), in cui il soggetto beneficiario è lo stesso difensore (salvo che per tre assegni, emessi in favore del Comune di Rimini); peraltro, se anche fossero stati esibiti da tutti gli originali, non è chi non veda come la mera

esibizione di assegni sia cosa diversa dall'aver messo a disposizione delle pp.oo le relative somme; in ogni caso, vi sono ulteriori e decisivi elementi ostativi al riconoscimento dell'attenuante: l'offerta è stata operata complessivamente, senza distinguere fra le diverse parti offese; dunque si è trattato di un'offerta generale e, sotto tale profilo, anche generica (non essendo determinato l'importo a ciascuna spettante) mentre essa avrebbe dovuto essere, per assumere carattere di serietà e per consentire valutazioni di congruità, *ad personam*; si è trattato, per di più, di un offerta parziale dato che, per come si evince dal verbale di udienza in data 15.4.2008, nessuno degli assegni prodotti in copia era destinato al NALDI (in taluni casi è espressamente verbalizzato che l'offerta riguarda il solo Comune di Rimini o il Comune e l'associazione No Border).

In punto a riconoscibilità, limitatamente alla posizione DONATI, dell'attenuante ex art. 114 c.p., va detto e ribadito che la condotta del prevenuto in nulla si distingue da quella degli altri imputati; nel rinviare pertanto all'esposizione di cui al punto V.2.1., la Corte si limita ad osservare che l'art. 114 c.p. può trovare applicazione solo in presenza di apporti concorsuali così minimali da apparire quasi ininfluenti nell'economia generale dell'azione criminosa programmata, tanto che, si afferma in giurisprudenza, elidendo virtualmente il detto apporto, l'azione si realizzerebbe senza sostanziali mutamenti; nel caso di specie, la componente soggettiva era talmente importante che, qualora non si fosse raggiunto un numero minimo di partecipanti, si sarebbe addirittura optato per un'azione completamente diversa, che non prevedeva neppure l'ingresso all'interno del PAZ.

Quanto alla configurabilità del concorso anomalo, questione dedotta dalle difese di CONSOLI e SEVERINI, se ne deve parimenti affermare l'infondatezza; ciò alla stregua delle considerazioni sopra svolte (cfr. punti V 2.2 e V 3.3) in punto a sussistenza, per tutti coloro che, all'atto dell'intervento delle forze di polizia, si accingevano a dirigersi verso il PAZ, e, segnatamente, anche di coloro che erano giunti *in loco* solo qualche minuto prima della partenza della spedizione, della consapevolezza e volontà di commettere i reati di cui alla rubrica (quantomeno sotto il profilo del dolo alternativo); l'esclusione del concorso ex art. 116 c.p. è per l'appunto l'altra faccia della stessa medaglia: se tutti i concorrenti erano partecipi del programma criminoso, che prevedeva, fra le varie possibili modalità operative, anche il ricorso al fuoco ed il sequestro del custode, non vi è spazio per una ricostruzione secondo cui taluni partecipi si sarebbero accordati convinti che scopo della spedizione fosse solo quello di danneggiare qualche arredo.

L'accenno, contenuto negli appelli di CONSOLI e SEVERINI, al fatto che "rebus sic stantibus, oltre alla diminuzione obbligatoria della pena prevista per gli imputati, non vi sarebbe compatibilità con l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n.2 c.p., che ha natura soggettiva e concerne i motivi soggettivi dell'agire e non già l'elemento materiale del reato a cui inerisce", pare francamente poco comprensibile; se, con ciò, la difesa ha inteso sostenere che l'aggravante (contestata in relazione al capo B e al capo C) non si configura nei confronti di chi non ha voluto il reato diverso e più grave, si deve osservare che, nel caso concreto, non si versa nell'ipotesi di cui all'art.116 c.p. e che, pertanto, sussiste l'aggravante

contestata posto che, nel progetto criminoso, come delineato nel corso delle conversazioni intercettate, l'immobilizzazione del custode, onde impedirgli di dare l'allarme, ed il porto di oggetti atti ad offendere e a danneggiare erano condotte strettamente funzionali alla devastazione del laboratorio PAZ e di tutto ciò che vi era contenuto.

Quanto alle attenuanti generiche, il primo giudice le ha correttamente valutate non più che equivalenti alle aggravanti contestate; detta valutazione appare anzi generosa ove si tenga conto del modesto fondamento sul quale esse si fondano (l'incensuratezza, le ammissioni, peraltro intervenute in presenza di un quadro probatorio schiacciante, l'offerta di risarcimento dei danni) e del numero preponderante e di ben altro peso specifico delle aggravanti contestate (l'aver agito in numero di persone superiore a cinque; l'aver determinato al delitto dei minorenni; l'aver agito, quanto ai reati sub capi B e C, per commettere il reato sub capo A) che, in ipotesi, dovrebbero surclassare.

Quanto alla determinazione della pena dovrà tenersi conto della riconosciuta aggravante di cui all'art. 1 D.L. n.625/79, comportante l'aumento della metà della pena base, nonché, con riguardo agli aumenti per la continuazione, della riqualificazione, in termini di maggiore gravità, del delitto sub capo A). Pur dopo la modifica del titolo di reato contestato al capo A (da danneggiamento seguito da incendio a incendio), reato più grave, *quoad poenam*, resta il delitto di tentato sequestro di persona; dunque, in relazione ad esso deve essere determinata la pena base sulla quale poi operare gli aumenti e le diminuzioni, fermo restando la già riconosciuta equivalenza fra le attenuanti generiche e tutte le aggravanti diverse da quella

dell'eversione. Pare corretto il criterio seguito dal primo giudice che ha distinto le posizioni, e dunque anche il trattamento sanzionatorio, in base al ruolo propulsivo e alla maggiore intensità del dolo che ha caratterizzato l'azione di taluni imputati (e, segnatamente, di BONETTI, MOROBIANCO, OTTAVIANI e CONTI) rispetto agli altri.

Tanto premesso, si stima equo muovere, per tutti gli imputati, da una pena base leggermente inferiore a quella stabilita dal primo giudice, essendo sul punto fondate le censure di eccessività dedotte dalle difese; tuttavia, non si reputa di fissarla nei limiti minimi di legge (limite peraltro superato per assai modesta frazione di pena) – e lo stesso vale per gli aumenti a titolo di continuazione –, avuto riguardo alla obiettiva gravità delle condotte delittuose, alla intrinseca pericolosità delle stesse anche per la pubblica incolumità, all'entità dei danni che ne sarebbero scaturiti, alla determinazione, alla disinvoltura e alla indifferenza manifestate da taluni correi nel progettare l'azione stessa e, per altri, nell'aderirvi acriticamente.

Pertanto, quanto a BONETTI, MOROBIANCO, OTTAVIANI e CONTI si muove dalla pena base, per il delitto di cui al capo B, di anni 1, mesi 6 di reclusione, pena aumentata di mesi 9 di reclusione per l'aggravante della eversione, di anni 1 di reclusione per il delitto di cui al capo A (tentato incendio), di mesi 1 e giorni 15 per il reato sub capo C; la suddetta pena, pari ad anni 3, mesi 4 e giorni 15, deve essere ridotta di un terzo per il rito quanto a OTTAVIANI e CONTI, sicché la pena finale, nei loro confronti, viene a definirsi in anni 2 e mesi 3 di reclusione; per BONETTI e MOROBIANCO occorre invece procedere ad un ulteriore aumento, pari a mesi tre di

reclusione, a titolo di continuazione con il reato sub capo D, di talché, operata la riduzione per il rito, la pena finale viene a fissarsi in anni 2, mesi 5 di reclusione. Quanto agli altri imputati (CONSOLI, FABBRETTI, DONATI, SEVERINI), stimasi equo muovere dalla pena base di anni 1, mesi 2 di reclusione, aumentata di mesi 7 di reclusione per l'aggravante dell'eversione, aumentata di mesi 10 e giorni 15 di reclusione per la continuazione con il reato sub capo A e di mesi 1 e giorni 15 di reclusione per la continuazione con il reato sub capo C, fino alla pena di anni 2, mesi 9 di reclusione, da ridursi per il rito alla pena finale di anni 1 e mesi 10 di reclusione.

La rideterminazione della pena inflitta a BONETTI, MOROBIANCO ed OTTAVIANI in misura superiore agli anni due di reclusione comporta l'inapplicabilità del beneficio della sospensione condizionale della pena; pertanto la sentenza impugnata deve essere riformata anche con riguardo alla disposizione che riconosceva ai predetti il suddetto beneficio.

Va riconfermato invece il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena quanto al CONTI (con rigetto del relativo motivo di gravame) stante, anche nel suo caso, l'irrogazione di una pena superiore ai due anni di reclusione.

VIII riconoscimento e liquidazione del danno alle parti civili.

La domanda risarcitoria avanzata dalle costituite parti civili, oltre che ammissibile per quanto detto al punto VI 1.1, è anche fondata. Il primo giudice ha adeguatamente motivato sulla sussistenza di un danno morale (e all'immagine con specifico riferimento all'amministrazione comunale) e a tali argomenti la Corte rinvia facendoli propri, non essendovi peraltro contestazione sul punto posto

che i rilievi difensivi riguardano da un lato l'ammissibilità della costituzione di parte civile (ed il tema è già stato affrontato, nelle diverse implicazioni, al suddetto punto VI 1.1.) e, dall'altro, l'entità degli importi liquidati a titolo di provvisionale. In particolare, a dolersi dell'eccessività degli importi liquidati, chiedendone la riduzione, sono solo le difese FABBRETTI e CONTI. Per contro, le parti civili lamentano l'esiguità degli importi suddetti, chiedendo comunque, in principalità, che la Corte provveda alla liquidazione dell'intero danno, poiché solo danno morale è dato fondatamente ravvisare nella concreta fattispecie, danno perciò determinabile e liquidabile senza necessità di approfondimenti probatori da svolgersi in altra sede.

Ritiene la Corte che, in accoglimento della richiesta delle parti civili, vi siano tutti gli elementi per procedere alla liquidazione, in via equitativa e definitiva dell'intero danno patito dalle parti civili (con conseguente superamento delle questioni che riguardano le provvisionali); ed infatti, essendosi arrestate le condotte delittuose alla fase del tentativo, pare difficile ipotizzare la sussistenza di danni ulteriori rispetto al danno morale e, del resto, le stesse pp.oo non ne hanno prospettati né hanno chiesto di mettersi in prova sul punto. Pertanto, stimasi equo determinare il risarcimento dovuto alle parti civili nella misura specificata in dispositivo, tenendo conto che il danno maggiore lo avrebbe patito il Comune (sotto il profilo del discredito presso l'opinione pubblica che ne sarebbe conseguito e della distruzione o comunque del grave danneggiamento di un intero immobile di proprietà), a ruota seguito dal NALDI (nei confronti del quale si prospettavano sequestro e danni alla sua stessa incolumità fisica) e poi dall'associazione No Border (rispetto alla quale l'azione

dei prevenuti avrebbe anticipato di qualche giorno il programmato sgombero dei locali e danneggiato materiale tecnologico: computer, impianto di amplificazione ed oggetti simili); proprio il diverso effetto che l'azione criminosa era destinata ad esercitare nelle sfere giuridiche delle parti offese giustifica una diversa quantificazione del relativo danno.

La difesa delle parti civili NALDI ed associazione No Border censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha omesso qualsiasi pronuncia sulla richiesta di pubblicazione della sentenza di condanna quale modalità di riparazione del danno non patrimoniale, chiedendo l'accoglimento di tale domanda.

Trattasi di censura fondata quanto al dato formale del difetto di motivazione (in effetti, nulla dice al riguardo la sentenza impugnata) ma infondata nel merito; ed infatti, non si reputa che la pubblicazione della sentenza possa costituire una forma di riparazione soddisfattiva dello specifico danno azionato, proprio perché una simile statuizione riattiverebbe le tensioni politiche alla base degli illeciti che gli imputati si accingevano a compiere.

IX Disposizioni in materia di confisca.

Va parzialmente accolta la richiesta, avanzata nell'interesse di SEVERINI e CONSOLI, di restituzione di taluni beni posti sotto sequestro, in luogo della disposta confisca; in effetti, per i soli beni specificati in dispositivo, manca una loro intrinseca pericolosità ed anche un collegamento con i reati per cui si procede, collegamento che invece sussiste con riguardo agli altri oggetti in sequestro, tutti rientranti nel concetto di armi o oggetti atti all'offesa per i quali deve dunque essere confermata la confisca disposta dal primo giudice.

P.Q.M.

Visti gli artt. 605 c.p.p. e 592 c.p.,
pronunciando sugli appelli proposti dal P.M. presso il Tribunale di
Bologna, dalla parte civile Comune di Rimini, dalla parte civile
NALDI Valter, dalla parte civile Associazione No Border, dagli
imputati BONETTI Cesare, CONSOLI Salvatore Fabio, CONTI
Adamo, DONATI Luca, FABBRETTI Alberto, MOROBIANCO
Antonio, OTTAVIANI Mirco, SEVERINI Nicolò, avverso la sentenza
del G.U.P. di Bologna in data 10/06/2008,

così provvede:

- 1) riconosce la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art.1 del
D.L. n.625/1979, come contestata,
- 2) qualifica il fatto di cui al capo A) come tentativo di incendio,
come originariamente contestato,
- 3) ridetermina le pene nei confronti degli imputati appellanti come
segue:
 - 3.a) per BONETTI Cesare e MOROBIANCO Antonio: anni 2 e
mesi 5 di reclusione ciascuno;
 - 3.b) per OTTAVIANI Mirco e CONTI Adamo: anni 2 e mesi 3
di reclusione ciascuno;
 - 3.c) per CONSOLI Salvatore Fabio, DONATI Luca,
FABBRETTI Alberto e SEVERINI Nicolò: anni 1, mesi 10 di
reclusione ciascuno;
- 4) esclude, quanto agli imputati BONETTI Cesare,
MOROBIANCO Antonio e OTTAVIANI Mirco, il già
concesso beneficio della sospensione condizionale della pena;

- 5) liquida definitivamente il danno patito dalle parti civili appellanti come segue: per il comune di Rimini: € 10.000, per NALDI Valter: € 5.000; per l'associazione No Border € 2.000; e condanna gli imputati in solido a rifondere in favore delle predette parti le ulteriori spese che liquida per il grado in € 2.000 quanto al comune di Rimini, € 800 quanto al NALDI e € 800 quanto all'associazione No Border, il tutto oltre a rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa come per legge;
- 6) ordina la restituzione, all'appellante SEVERINI, del libro, del telefono cellulare e degli adesivi di cui ai punti 4 e 5 del verbale di sequestro in data 25/9/2007; ed all'appellante CONSOLI di tutti gli oggetti di cui al verbale di sequestro 25/9/2007 ore 03, ad eccezione delle capsule e dei pallini per armi di cui ai primi due punti del verbale stesso;
- 7) conferma nel resto;
- 8) indica il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.

Bologna, 18 ottobre 2010

il Consigliere est.

Simona Goll


Il Presidente

[Signature]

AL CANCELLIERE
Dress. Martina Napoleone

[Signature]

Fatta comunicazione ai sensi dell'art. 15
disp. reg.ri c.p.p. in data 29 DIC. 2010
IL CANCELLIERE
Simona Stani



10
10
10
10

NOTÍCIAS DO JURADO SENAL

1º MP.	IL	30.12.10
2º MP.	IL	29.12.10
3º MP.	IL	3.1.11
4º MP.	IL	
5º MP.	IL	31.12.10
6º MP.	IL	
7º MP.	IL	30.12.10
8º MP.	IL	29.12.10